
La manovra finanziaria 2013

Note per la costruzione del bilancio

Materiale didattico a cura del dott. Ebron D'Aristotile
Vice Direttore Generale e Dirigente del Settore Programmazione Controllo ed
Innovazione della Provincia di Pescara . Professore a contratto di Programmazione e
controllo nella Amministrazioni pubbliche – Facoltà di Economia – Università G.
D'Annunzio Chieti Pescara

ebbron.daristotile@provincia.pescara.it

085 3724256

Vers. 1

1

Il parere al Bilancio di previsione

Pareri bilancio e variazioni (art. 239, c1, lett.b, TUEL)

Sulle previsioni di bilancio annuale e pluriennale, sui programmi e sui progetti e relative variazioni, l'organo di revisione DEVE esprimere un

MOTIVATO GIUDIZIO OBBLIGATORIO di:

- **CONGRUITA'**
- **COERENZA (interna ed esterna)**
- **ATTENDIBILITA'**

Coerenza

Occorre assicurare un **nesso logico** e conseguente fra la **pianificazione**, la **programmazione** e la **previsione**. Gli **atti** relativi devono essere **strumentali** al perseguimento dei medesimi **obiettivi**.

COERENZA INTERNA

RPP conseguente alla **pianificazione** dell'ente e agli **atti fondamentali** della gestione (PGS; Programma triennale LL.PP.; Programma fabbisogno personale; piani economico-finanziari; PRG, ecc.)

COERENZA ESTERNA

Rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (Patto di stabilità; decreto taglia-spese)

- Connessione tra la programmazione dell'ente e quella regionale

Attendibilità Entrate

Concerne la verifica dell'*attendibilità* ed *esigibilità* delle previsioni di entrata

Entrate

deve essere valutata in relazione all'**attendibilità** delle stesse tenendo conto degli **atti** che predeterminano il diritto alla riscossione, di idonei ed obiettivi **elementi di riferimento**, nonché fondate su aspettative di acquisizione ed utilizzo delle risorse

*Se dall'esame scaturiscono **previsioni di entrate prive della certezza dell'attendibilità** nel corso dell'esercizio, o meglio la cui attendibilità dipenda da atti o azioni da porre in essere, queste devono essere evidenziate nel parere dell'organo di revisione e opportunamente collegate a previsioni di spesa da impegnarsi solo al conseguimento di tali entrate*

Congruità delle spese

Concerne la verifica della *congruità* e *compatibilità* delle previsioni di spesa.

Spesa

deve essere valutata in relazione agli **obiettivi programmati**, agli **andamenti storici**, al riflesso nel periodo degli **impegni pluriennali**.

La **mancata congruità della previsione di spesa** per fattori produttivi consolidati e necessari ad assicurare il funzionamento dei servizi gestiti (oneri per il personale, ammortamento mutui, utenze, ecc.) **deve essere evidenziata nel giudizio**, al fine di richiedere al **Consiglio** un adeguamento delle previsioni o un diverso indirizzo gestionale.

Per quanto concerne la DISCREZIONALITA' DELLE SPESE, non compete all'organo di revisione sindacare le scelte operate dall'ente nell'esercizio della propria autonomia.

Documentazione da consultare

- Dispensa IRCEC febbraio 2012
- Principio n. 5/2011 Cndec
- Parere dell'organo di revisione al bilancio 2012
- Delibera n. ____/2013 Questionario Corte dei Conti

Il Bilancio di previsione

Analisi generale

Termine di approvazione del bilancio

30 giugno 2013

art. 1, comma 381 della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013).

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2013.



Ma

CONVIENE ASPETTARE?

In caso di mancata approvazione del bilancio

30 giugno 2013

L'art. 1, comma 397 della legge 228/2012 proroga al 2013 le disposizioni previste dall'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 314/2004 convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 2005, n. 26

Art. 1 D. L. 13/2002

2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, **il prefetto nomina un commissario** affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *D.Lgs. 267/2000*, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente .

Allegati obbligatori al bilancio/1

- Bilancio pluriennale
- Relazione Previsionale e Programmatica
- il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione (esercizio 2011)
- le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce (esercizio 2011) ;
- il programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D. Lgs. 163/2006 da adottarsi secondo gli schemi previsti dal D.M. 9 giugno 2005;
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie

Allegati obbligatori al bilancio/2

- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (DM 24/09/2009);

Allegati obbligatori al bilancio/3

- l'allegato prospetto relativo al patto di stabilità 2013-2015,, che evidenzia il rispetto dei vincoli in oggetto; (se il Comune è soggetto al patto di stabilità);
- la nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art.62, comma 8, legge 133/08); (eventuale)
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008);
- la delibera di Giunta comunale di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni per violazioni del codice della strada (208 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992) così come modificato dalla legge n.120 del 29 luglio 2010;
- prospetti dimostranti il rispetto dei limiti di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D. L. 78/2010 così come convertito nella legge 122/2010.

Allegati obbligatori al bilancio/4

e i seguenti documenti :

- i prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;
- quadro analitico delle entrate e delle spese previste (o il conto economico preventivo) relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi);
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio (eventuale);
- prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada;
- prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi;
- elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;

Esecutività

Non esistono più norme ordinarie per il controllo di legittimità (DOPO LA LEGGE Cost. 3/2011)



Deve essere dichiarata l'esecutività della delibera del bilancio

oppure

diviene esecutiva dopo 10 gg dalla sua pubblicazione (art. 134 D. lgs 267/2000)

Esercizio provvisorio

Disciplinato dall'articolo 163 D. Lgs. 267/2000
Esercizio provvisorio per il periodo intercorrente tra 1 gennaio alla data di approvazione del PEG

Comuni minori attribuzione ai componenti organo esecutivo poteri gestionali

Facoltà per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di adottare, con apposito atto prima dell'approvazione del bilancio, disposizioni regolamentari organizzative al fine di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo

la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura gestionale (art. 53, comma 23, legge 388/2000);

Controlli della Corte dei Conti

Restano vigenti le norme che prevedono l'invio da parte dei revisori della relazione al bilancio secondo le Linee Guida

Pubblicazione dei bilanci

Si ricorda che l'art. 32 della Legge 69/2009 nell'intento di eliminare gli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea prevede che:

1. a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la **pubblicazione nei propri siti informatici** da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati (comma 1);
2. con riferimento ai bilanci il comma 5 dell'articolo 32 della legge 69/2009 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2013, che **le pubblicazioni dei bilanci effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale**, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, **in via integrativa**, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Documenti propedeutici per l'approvazione del bilancio

Documenti propedeutici per l'approvazione del bilancio

Programma triennale dei lavori pubblici

Programma triennale fabbisogno di personale

Programma di valorizzazione ed alienazione dei beni immobili

Programma Triennale LLPP/1

Riferimenti normativi

- ❑ Art. 128 del d.lgs. 163/2006 (ex art. 14 della legge n. 109/1994).
- ❑ D.M. del 11/11/2011 Ministero Infrastrutture e trasporti
- ❑ Piano generale di sviluppo (coerenza)

Iter di approvazione

- ✓ Predisposizione entro il 30 settembre
- ✓ Entro 15 ottobre adozione da parte della Giunta
- ✓ Pubblicazione per 60 giorni all'albo pretorio
- ✓ Approvazione contestualmente con il bilancio
- ✓ Invio documento all'Osservatorio dei LLPP

Eventuali aggiornamenti dello schema di programma entro il termine di approvazione del bilancio non necessitano di ulteriore pubblicazione

Programma Triennale LLPP/2

Contenuti

1. i lavori d'importo superiore a 100.000 euro;
2. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del d.lgs.163/2006 (ex art. 14, comma 3, della legge n. 109/1994),
sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
3. la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori);
4. Opere >1.000.000 euro (progetto preliminare)
5. Opere >100.000 euro (studio di fattibilità)
6. I progetti devono essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed ambientali
7. Beni immobili oggetto di permuta
8. Verifica coerenza con piano valorizzazioni e alienazioni

Programma Triennale LLPP/3

L'elenco annuale è vincolante:

Un lavoro può essere realizzato (art. 128 codice appalti)

- solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco : unica eccezione ribassi d'asta o economie
- i lavori non previsti nell'elenco ad eccezione di eventi calamitosi, disposizioni di legge o atti amministrativi statali non possono essere finanziati;
- Devono essere specificate le risorse finanziarie
- Nel caso di contributi devono essere iscritti negli stati di previsione degli enti che concedono il contributo.

Programma Triennale LLPP/4

La giunta può riservarsi di provvedere all'approvazione dei progetti preliminari e degli studi di fattibilità ed a perfezionare la conformità urbanistica ed ambientale, entro la data d'approvazione del bilancio di previsione 2012.

Gli importi inclusi nello schema devono trovare riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Che fare dei lavori inferiori a 100.000,00 euro?

Programma triennale fabbisogno di personale/1

Riferimenti normativi

art. 91 dlgs.267/2000,
art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001
art. 19, comma 8 legge 448/2001

Natura

La programmazione del fabbisogno di personale

- deve essere approvata con specifico atto
- deve essere allegata alla relazione previsionale e programmatica.
- deve essere coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente.

Programma triennale fabbisogno di personale/2

Contenuti

Non è vincolato a schemi e modelli

Dovrebbe contenere:

- Analisi della spesa di personale
- previsioni di pensionamenti
- nuove assunzioni
- Effetti sul bilancio annuale e pluriennale
- Effetti sulla riduzione della spesa di personale

Piano delle alienazioni e valorizzazioni

Art.27 c.7 del D.L. 201 /2011 ha riscritto i commi 1 e 2 dell'art 58 del D.L. 112/2008

Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare gli Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, **i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.**

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale.

Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva.

La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione **se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica**, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni

Art.27 c.7 del D.L. 201 /2011 ha riscritto i commi 1 e 2 dell'art 58 del D.L. 112/2008

LA NUOVA VERSIONE DOVREBBE SUPERARE LE ECCEZIONI DI INCOSTITUZIONALITA'

Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione.

Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale.

Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni

La Giunta deve procedere entro il termine di predisposizione dello schema di bilancio:

- **all'individuazione**, redigendo apposito elenco, del patrimonio immobiliare non strumentale all'esercizio delle proprie finalità istituzionali suscettibile di valorizzazione o di dismissione;

- **a redigere** la proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da approvare prima o contestualmente allo schema di bilancio di previsione;

- **a sottoporre** al Consiglio il piano per la deliberazione prima o contestualmente al bilancio di previsione.

La normativa diviene quindi un incentivo importante per:

- 1) **procedere ad una ricognizione dei propri immobili;**
- 2) **individuare beni immobili suscettibili di vendita o valorizzazione non funzionali alle attività istituzionali**
- 3) **Definire il piano delle alienazioni o valorizzazione del patrimonio.**

Cosa fare in caso di nessun immobile da introdurre nel Piano?

Piano delle alienazioni e valorizzazioni

- **l'immobile può essere conferito dall'ente in un fondo comune di investimento** immobiliare esistente o appositamente costituito, in cambio di un corrispettivo o di quote oggetto, poi, di cessione a investitori qualificati individuati dall'ente con procedura a evidenza pubblica;

- **contro l'iscrizione** del bene nel piano delle alienazione, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

- si applicano **le disposizioni di cui ai commi 18 e 19, articolo 3**, del decreto legge n. 351/2001 e in particolare *l'esenzione dalla consegna dei documenti di proprietà e di regolarità urbanistico-edilizia e fiscale oltre che il dimezzamento degli oneri notariali.*

Piano delle alienazioni e valorizzazioni

STUDIO PER LA DEFINIZIONE DEL PERCORSO OTTIMALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

definizione delle diverse possibilità che si possono configurare per la valorizzazione del patrimonio attribuendo ad ognuna aspetti critici ed opportunità.

Le Attività saranno:

- **revisione dell'assetto patrimoniale** e presentazione alla Giunta del Rapporto programmatico del patrimonio con una proposta di percorso di valorizzazione che permetta di:
 - a) ottimizzare il rendimento del proprio patrimonio (attraverso la rinegoziazione dei canoni, variazioni di destinazione, ecc.)
 - b) ridurre i costi di manutenzione, modificando le attuali modalità di gestione;
 - c) realizzare interventi di dismissione del patrimonio non istituzionale, ritenuto non strategico;
 - d) definire gli interventi per il cosiddetto riscatto delle aree Peep.
- **programmazione delle conseguenze economiche** patrimoniali e finanziarie ed effetti sul bilancio delle operazioni descritte nel Rapporto

Documenti

- Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione

Piano delle alienazioni e valorizzazioni

CENSIMENTO PATRIMONIO PUBBLICO

Nell'ambito dell'attività di ricognizione si richiama la disposizione


ART. 2 co 222 L. 191/2009 (termine prorogato art. 24 216/2011 al 31/7/2012)

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001., che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze l'**elenco identificativo dei predetti beni** ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato.

Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni comunicano le eventuali variazioni intervenute.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali.

In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza.



Per l'estensione dell'attuale perimetro di raccolta dati alle concessioni e alle partecipazioni e per i relativi obblighi e modalità di comunicazione ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato vedi il *D.M. 30 luglio 2010*.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni

CENSIMENTO PATRIMONIO PUBBLICO

DM 30 luglio 2010 ai fini del presente decreto si intendono.

concessioni quelle traslative di diritti soggettivi sui beni e servizi pubblici, ovvero sull'esercizio e la gestione, anche indiretta, di detti beni e servizi, che le Amministrazioni abbiano conferito a soggetti pubblici o privati, mediante apposito provvedimento, in ogni settore e per qualsiasi oggetto, ai fini dell'esercizio del diritto medesimo.

partecipazioni le quote o le azioni di società e/o enti, possedute direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni anche attraverso Società controllate ovvero collegate.

beni immobili le Amministrazioni comunicano le informazioni relative a fabbricati e terreni:

- a) utilizzati o detenuti, a qualunque titolo, dall'amministrazione interessata, e di proprietà dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche;
- b) di proprietà dell'Amministrazione interessata, ovvero utilizzati o detenuti a qualunque titolo dalla stessa Amministrazione, o da altri soggetti pubblici o privati;
- c) di proprietà dell'Amministrazione interessata e non utilizzati.

13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, è causa di **responsabilità amministrativa**. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unità immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento è il **31 luglio 2012**. (Milleproroghe)

Equilibri di bilancio e verifiche generali

Equilibri di bilancio

$$\text{Entrate} = \text{Spese}$$

In generale si può ritenere che il principio di equilibrio finanziario tra la parte entrata e spesa del bilancio deve trovare riscontro in ciascuna delle partizioni proposte.

In realtà, in alcuni casi, si possono riscontrare situazioni di disequilibrio di segno opposto che si compensano tra di loro e che sono riconosciute ammissibili dallo stesso legislatore

Le parti del Bilancio	Risultato parziale (+/-)	Risultato totale
Risultato del Bilancio corrente (Entrate correnti - Spese correnti)		
Risultato del Bilancio investimenti (Entrate c/capitale - Spese c/capitale)		
Risultato del Bilancio movimento di fondi (Entrate movimento fondi - Spese movimento fondi)		
Risultato del Bilancio di terzi (Entrate c/terzi - Spese c/terzi)		
Totale		

Equilibrio di parte corrente

Bilancio corrente, evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi

BILANCIO CORRENTE - ENTRATE		importo
a) Titolo I - Entrate tributarie	(+)	
b) Titolo II - Entrate da trasferimenti dallo Stato, regione ed enti	(+)	
c) Titolo III - Entrate extratributarie	(+)	
A) Totale Entrate titoli I, II, III (a+b+c)		(=)
d) Entrate correnti che finanziano investimenti	(-)	
e) Avanzo applicato alle spese correnti	(+)	
f) Oneri urbanizzazione per manutenzione ordinaria	(+)	
g) Entrate per investimenti che finanziano la spesa corrente	(+)	
BILANCIO CORRENTE - SPESE		importo
h) Titolo I - Spese correnti	(+)	
i) Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	(+)	
C) Totale Spese titoli I, III (h+i)		(=)
l) Titolo III cat. 01 - Anticipazioni di cassa	(-)	
m) Titolo III cat.02 - Finanziamenti a breve	(-)	
n) Disavanzo applicato al Bilancio corrente	(+)	
D) Totale rettifiche Spese correnti (-l-m+n)		(=)
S1) TOTALE SPESA BILANCIO	(=)	

$$\text{Entrate correnti} \geq \text{Spese correnti}$$

Equilibrio di parte corrente

4. Verifica dell'effettivo equilibrio di parte corrente

La situazione corrente dell'esercizio 2012 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi carattere di eccezionalità e non ripetitive: (indicare la parte di entrate o di spese che si ritiene non ricorrente o ripetitiva in termini quantitativi).

	Entrate	Spese
- contributo rilascio permesso di costruire		
- contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni		
- recupero evasione tributaria		
- canoni concessori pluriennali		
- sanzioni al codice della strada		
- plusvalenze da alienazione		
- sentenze esecutive ed atti equiparati		
- eventi calamitosi		
- consultazioni elettorali o referendarie locali		
- ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi		
- oneri straordinari della gestione corrente		
- spese per organo straordinario di liquidazione		
- compartecipazione lotta all'evasione		
- altre		
Totale	-	-
Differenza		-

Bilancio investimenti

Bilancio investimenti, descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente.

BILANCIO INVESTIMENTI - ENTRATE	importo
a) Titolo IV - Entrate da alienazione beni, trasferimento capitali, ecc. (+)	
b) Titolo V - Entrate da accensione di prestiti (+)	
A) Totale titoli IV e V Entrate (a+b) (=)	
c) Titolo IVcat. 06 - Riscossione di crediti (-)	
d) Titolo Vcat. 01 - Anticipazioni di cassa (-)	
e) Titolo Vcat. 02 - Finanziamento a breve termine (-)	
f) Oneri urbanizzazione per manutenzione ordinaria (-)	
g) Entrate per investimenti che finanziano le spese correnti (-)	
h) Entrate correnti che finanziano gli investimenti (+)	
i) Avanzo applicato al Bilancio investimenti (+)	
B - Totale rettifiche Entrate Bilancio investimenti (-c-d-e-f-g+h+i)	
E2) TOTALE ENTRATE DEL BILANCIO INVESTIMENTI (A+B)	
BILANCIO INVESTIMENTI - SPESE	importo
Titolo II - Spese in conto capitale	
C) Totale Spese titolo II	
Titolo II Interv. 10 - Concessione di crediti	
D) Totale rettifiche spese Bilancio investimenti	
S2) TOTALE SPESE BILANCIO INVESTIMENTI (C+D)	

Entrate per investimenti <= Spese per investimenti

Bilancio corrente e investimenti

(note per gli equilibri correnti)

La differenza negativa di parte corrente può essere finanziata con:

- avanzo d'amministrazione 2011 presunto per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente
- avanzo d'amministrazione 2011 presunto per finanziamento spese non ripetitive
- avanzo destinato ad estinzione anticipata di prestiti (art. 11 d.l. 159/07)
- alienazione di patrimonio per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente
- proventi permesso di costruire iscritti al titolo IV delle entrate (massimo 75%)

La differenza positiva deriva da

- imposta di scopo (comma 145-151 art.1 L. 296/2006)
- sanzioni amministrative per violazione codice della strada (art.208 d.lgs.285/92)
- sanzioni amministrative imposta pubblicità e diritti pubb.affissioni (art.24 d.lgs.507/93)
- contributo per utilizzo di risorse geotermiche e produzione di energia (art.17 L. 896/86)
- imposta pubblicità ascensori di servizi pubblici (art.3 legge 235/1997)
- canoni concessori pluriennali iscritti al titolo III entrate dest. ad invest.(da specificare)

Bilancio movimento fondi

Bilancio movimento fondi, presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;

BILANCIO MOVIMENTO FONDI - ENTRATE		importo
a) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti	(+)	
b) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa	(+)	
c) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve termine	(+)	
E3) Totale Entrate del Bilancio movimento fondi (a+b+c)	(=)	

BILANCIO MOVIMENTO FONDI - SPESE		importo
d) Titolo II int. 10 - Concessione di crediti	(+)	
e) Titolo III int. 01 - Rimborso di anticipazioni di cassa	(+)	
f) Titolo III int. 02 - Rimborso finanziamenti a breve termine	(+)	
S3) Totale Spesa del Bilancio movimento fondi (d+e+f)	(=)	

Totale Entrate movimento fondi = Totale Spese movimento fondi

Bilancio di terzi

Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

RISULTATO BILANCIO DI TERZI		Importo
E4) Totale Entrate del Bilancio di terzi	(+)	
S4) Totale Spese del Bilancio di terzi	(-)	
R3) Risultato del Bilancio di terzi (E4-S4)	(=)	

Totale Entrate di terzi = Totale Spese di terzi

Verifica somme vincolate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate è così assicurata nel bilancio:

	Entrate previste	Spese previste
Per funzioni delegate dalla Regione		
Per fondi comunitari ed internazionali		
Per fondo ordinario investimenti		
Per contributi in c/capitale dalla Regione		
Per contributi in c/capitale dalla Provincia		
Per altri contributi straordinari		
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.		
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale		
Per sanzioni amministrative pubblicità		
Per imposta pubblicità sugli ascensori		
Per sanzioni amministrative codice della strada		(-50%)
Per imposta di scopo		
Per mutui		

Applicazione dell'avanzo di amministrazione

Applicazione dell'avanzo al bilancio di previsione/1

Riferimento normativo : art. 187 c. 3 del d. lgs 267/2000

3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, **con delibera di variazione**, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.

Tipologia di spesa	Ammissibilità	Attivazione
Spese correnti	No	
Spese d'investimento	No	
Salvaguardia equilibri di bilancio	No	
Avanzo libero anni precedenti	No	
Al bilancio pluriennale	No	
Per spese correnti non ricorrenti	Si	dopo approv. Rendiconto
Per reinvestimento quote di ammort.	Si	dopo approv. Rendiconto
Per fondi vincolati anni precedenti	Si	Immediata
Per debiti fuori bilancio	Si	dopo approv. Rendiconto

Applicazione dell'avanzo al bilancio di previsione/2

Riferimento normativo : art. 2 c. 13 legge finanziaria 2008

13. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le parole: «e per l'estinzione anticipata di prestiti».

1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:
 - a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
 - b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194 **e per l'estinzione anticipata di prestiti**;
 - c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
 - d) per il finanziamento di spese di investimento.


Applicazione dell'avanzo al bilancio di previsione/3

- **D.L. n. 174/2012**
- **Art. 3, comma 1, lett. h) (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)**
- all'articolo 187, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
- «3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato **non può essere utilizzato** nel caso in cui **l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222**, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo **193.**»

Si tratta di una disposizione particolarmente devastante per i bilanci degli enti locali

Applicazione dell'avanzo al bilancio di previsione/4

- L'avanzo di amministrazione non vincolato
 - non può essere utilizzato



E i crediti da STATO E REGIONI?

Applicazione dell'avanzo al bilancio di previsione/5

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, con due pareri (nn. 133 e 134 del 15 febbraio 2011) ritiene possibile l'applicazione dell'avanzo presunto ai fini del pareggio del bilancio di previsione :

- nell'ipotesi eccezionale giustificata unicamente al fine di garantire il rispetto del principio di equilibrio **in presenza di una situazione particolare** (nel caso in specie quella della riduzione dei trasferimenti relativi al contributo ordinario);
- si tratti di **avanzo libero** e non vincolato;
- si tratti di un **avanzo effettivo**, risultante a seguito di una completa e precisa disamina dell'effettiva sussistenza dei residui attivi;
- sia stato **avviato già il procedimento per l'approvazione del rendiconto** e vi sia stata, perlomeno, la delibera con la quale la Giunta comunale ha approvato la proposta di rendiconto da sottoporre al Consiglio, dalla quale risulti l'esistenza dell'avanzo, e l'Organo di revisione si sia espresso in modo positivo sull'esistenza dell'avanzo.

Applicazione dell'avanzo al bilancio di previsione/5

la sentenza della **Corte Costituzionale n. 70/2012** precisa: "
*Nell'ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche i principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale fissati nell'art. 81, quarto comma, Cost. si realizzano attraverso due regole, una **statica** e l'altra **dinamica**:*
-la prima consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa;

- la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dallo stesso consentiti.

La loro combinazione protegge l'equilibrio tendenziale in corso di esercizio a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti."

Debiti fuori bilancio

Riconoscimento di debiti fuori bilancio

I recenti pareri delle Sezioni regionali della Corte dei Conti hanno chiarito quanto segue ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio:

tipologia	Riconoscibilità	Motivazioni
Accordi transattivi	no	Non si tratta di sopravvenienza passiva ma di decisione che permette all'ente la quantificazione de debito
Ripiano perdite società di capitale	no	Vanno riconosciute solo i ripiani di perdite di società per ricostituire ex art. 2447 C.c. il capitale di società costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali
Debito iscritto in bilancio e poi cancellato	no	Non rientra nella nozione ordinamentale di debito fuori bilancio
Richieste in ritardo di rimborsi	no	L'obbligazione sorge al momento della richiesta
Sentenze esecutive	si	Anche se esiste un fondo. Il Consiglio accerta se esiste un responsabile della formazione del debito.

Gli atti di riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere inviati agli organi di controllo ed alla Procura regionale della Corte dei conti (art.23, comma 5, della legge 289/02).

Patto di stabilità 2013

Le disposizioni riguardanti il Patto di stabilità 2013

La normativa riguardante il patto di stabilità per il triennio 2013-2015 è stata ritoccata dalla legge di stabilità 2013 (legge 228/2012)
-modificando in modo non sostanziale le disposizioni contenute nella legge 183/2011 che, a distanza di pochi mesi aveva modificato i contenuti nel D.L. 98/2011 e 138/2011 così come convertiti nella leggi 111/2011 e 148/2011se

l'impostazione dello scorso anno resta confermata .

Con la **circolare n. 5 del 7 febbraio 2013** la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito chiarimenti interpretativi sui contenuti delle disposizioni di legge richiamate.

Le caratteristiche

Confermata l'impostazione del D.L. n. 98/2011

- a) differenziazione degli obiettivi che premiano gli enti virtuosi
- b) enfatizzata (sia pure con non poche incertezze) la possibilità di rideterminazione dei medesimi obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome .

SI RICORDA
dal 2012 non saranno più applicabili le clausole di salvaguardia previste dai commi 92 e 93 dell'art. 1 della L. n. 220/2010,

il saldo finanziario è ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello previsto dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola. (480milioni)

Enti soggetti al patto 2013

Gli enti interessati, per l'anno 2013 sono

1. le Province;
2. i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti con alcune eccezioni di seguito specificate;
3. i Comuni con popolazione compresi nella fascia da 1.001 a 5.000 abitanti;
4. dal 2014 le unioni di comuni formate da enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Si segnala che a differenza di quanto accaduto in passato viene ampliato notevolmente la platea dei comuni soggetti al Patto, che dal 2014 il Patto riguarderà, direttamente o indirettamente, quasi il 100% degli enti.


Il Patto 2013

Nuovi Enti

- enti locali istituiti dal 2009 applicano le disposizioni del patto dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'anno successivo a quest'ultimo;
- enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 costruiscono la base di calcolo sulla base delle risultanze medie del biennio 2007-2008 e quelle del 2008;
- enti commissariati per infiltrazioni mafiose (art. 143 TUEL) devono applicare il patto dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

Calcolo dell'obiettivo annuale

$$\text{Obiettivo finale} = (\text{Entrate finali rettificate} - \text{spese finali rettificate}) - \text{manovra correttiva}$$



Il Patto 2013

Fase 1: determinazione del SALDO OBIETTIVO COME PERCENTUALE DATA DELLA SPESA MEDIA

Spesa Titolo I (anni 2007, 2008, 2009) x percentuale= risultato fase 1

Tipologia ente	2013	2014	2015
Province	18,8%	18,8%	18,8%
Comuni	14,8%	14,8%	14,8%
Comuni 1000 - 5000 abitanti	12,0%	14,8%	14,8%

		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
FASE 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	(a)	(b)	(c)
				0
				Media
	MEDIA delle spese correnti (2007-2009) ⁽¹⁾			0
				(d)=Media(a,b,c)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	14,8%	14,8%	14,8%
		(e)	(f)	(g)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	0	0	0
	(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)	

Il Patto 2013

Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI

il valore annuale, determinato secondo la procedura della Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n.78/2010.

In altri termini il calcolo dell'obiettivo, sterilizzato degli effetti della riduzione dei trasferimenti.


I comuni con meno di 5.000 abitanti non devono operare alcun taglio

La circolare 5/2013 specifica, che gli unici importi da portare in riduzione riguarda solo il taglio delle risorse erariali operata con l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 e non anche alle riduzioni operate con altri interventi legislativi effettuati dal Governo Monti successivamente a detta disposizione.

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
FASE 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)		0	0
		(m)	(n)	(o)
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)

Il Patto 2013

Fase 3 : applicazione classe di virtuosita'



Il Patto 2013

Fase 3: applicazioni enti NON virtuosi



abitanti	2012	2013	2014	2015	2016
Province	16,9%	19,8%	19,8%	19,8%	19,8%
Comuni > 5000	16,0%	15,8%	15,8%	15,8%	15,8%
Comuni 1000 - 5000		15,8%	15,8%	15,8%	15,8%

Enti virtuosi

In particolare nell'anno 2013 saranno presi in considerazione solo:

1. il rispetto del Patto di Stabilità Interno;
2. l'autonomia finanziaria;
3. l'equilibrio di parte corrente;
4. il rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
5. il valore delle rendite catastali;
6. il numero occupati;

mentre nell'anno 2014 ad essi si aggiungeranno anche

1. la prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
2. l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'Ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;
3. il tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli Enti locali;
4. l'effettiva partecipazione degli Enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
5. l'operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011)	15,8%	15,8%	15,8%
		(s)	(t)	(u)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(v)=(m)	(z)= (n)	(aa)=(o)
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	0	0	0
		(ab)=(d)*(s)- (v)	(ac)=(d)*(t)-(z)	(ad)=(d)*(u)- (aa)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
3-B (Vir)	SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 3, art. 20, decreto-legge n. 98/2011)	0	0	0
		(ae)	(af)= (ac)	(ag)=(ad)
		Anno 2013		
FASE 3-C	RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE" (comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011)			
		(ah)		

Il Patto 2013

66

Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO (PATTO REGIONALE)

Resta confermata la possibilità di introdurre


1. il "Patto regionalizzato verticale ed orizzontale" previsto dall'articolo 1, comma 433, lettera c) della legge;
2. il cosiddetto "patto verticale incentivato", di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge;
3. il cosiddetto "patto nazionale orizzontale" di cui all'articolo 4-ter del decreto legge n.16 del 2012.

Si segnala che il comma 6 dell'art. 1 del D. L. 35/2013 in corso di conversione prevede che, per l'anno 2013, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 4-ter, commi da 1 a 9, del D.L. 16/2012.

Ciò comporta che, per quest'anno, non verrà attuato il c.d. Patto orizzontale nazionale.

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
FASE 4-A	PATTO NAZIONALE "Orizzontale" ⁽²⁾ Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012	(al)	(am)	(an)
FASE 4-B		Anno 2013		
	PATTO REGIONALE "Verticale" ⁽³⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	(ao)		
		Anno 2013		
	PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" ⁽³⁾ Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012	(ax)		
		Anno 2013		
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" ⁽⁴⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	(ay)	(ap)	(aq)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	(ay)	(ap)	(aq)	
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	0	0	0	
	(ar)= (ab)+(ae) +(al)+ (an)+(ax)+((as)= (ac) +(af) +(am)+(ap)	(at)= (ad)+(ag)+(an) +(aq)	

Confronto dell'obiettivo



Il Patto 2013

69

Voci escluse

- le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
- le risorse e le relative spese "grandi eventi"
- le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purchè nei limiti complessivi delle medesime risorse.
-

Il Patto 2013

Voci escluse

- le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT
- le spese in conto capitale sostenute nel biennio 2011-2012 dai Comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto, purchè gli investimenti siano stati deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti e fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui;
- le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi della Scuola per l'Europa di Parma. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013.

Il Patto 2013

71

Voci escluse

- spese sostenute relativamente ai beni ricevuti dallo Stato nell'ambito del procedimento di devoluzione agli enti locali del patrimonio statale ex D.Lgs. 85/2010; gli importi escludibili devono essere equivalenti alle spese che già lo Stato sosteneva per la gestione e la manutenzione di tali beni; poiché tale importo non è noto, sarà un DPCM a stabilirne le modalità di calcolo.
- Per gli anni 2013 e 2014,, non sono considerate le spese per investimenti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'articolo 5, del decreto legge 13 agosto, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148.

Il Patto 2013

Voci escluse D.L. 35/2013

L'art. 1, comma 1, del **D.L. 35/2013** (non ancora convertito al momento della chiusura del testo), introduce una deroga al Patto degli enti locali per un importo complessivo di **5.000 milioni di euro** da ripartire tra gli enti locali.

Ciascun ente può escludere dal saldo di competenza mista due tipologie di pagamenti in conto capitale:

1. quelli relativi a debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
2. quelli per i quali alla medesima data (31 dicembre 2012) sia stata almeno emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento.

La norma è da intendersi riferita a tutti gli enti locali soggetti al Patto 2013, ovvero alle province ed ai comuni con più di 1.000 abitanti.

Sono inclusi nella deroga anche i pagamenti delle province a favore dei comuni.

Il Patto 2013

Voci escluse D.L. 35/2013

I 5 mil. saranno ripartiti fra i singoli enti con due decreti del Ministero dell'economia e delle finanze:

1. una prima parte, pari al 90 per cento dell'importo complessivamente disponibile (quindi a 4,5 miliardi di euro) verrà assegnata entro il 15 maggio 2013. Ogni ente dovrà comunicare mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari di cui necessita entro il termine del 30 aprile 2013.
2. Il restante 10 per cento (500 milioni di euro, oltre agli eventuali spazi non assegnati con il primo decreto), sarà ripartito con un secondo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 luglio 2013, in relazione alle richieste pervenute sino a dieci giorni prima rispetto a tale data (quindi entro il 5 luglio).

Il riparto avverrà secondo le modalità individuate dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, ovvero in proporzione alle richieste di spazi finanziari che gli enti avranno comunicato entro il 30 aprile.

Nelle more della definizione del riparto, ciascun ente locale può effettuare pagamenti nel **limite massimo del 13 per cento** delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e comunque entro il 50 per cento degli spazi finanziari di cui si intende chiedere lo sblocco.

Il Patto 2013

Chiarimenti sulle esclusioni

Risorse provenienti dallo Stato e relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (comma 7).

La circolare 5/2013

1. Entrate. Sono escluse dal saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato (e non anche da altre fonti) purché registrate successivamente al 31 dicembre 2008. L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il tramite delle regioni.
2. Spese. Sono esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale - disposti a valere sulle predette risorse statali - effettuati per l'attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, purché effettuati a valere su risorse registrate successivamente al 31 dicembre 2008. Al riguardo, si sottolinea che sono escluse dal patto di stabilità interno le sole spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di spesa (ad esempio le spese sostenute dal comune a valere su risorse proprie).

Il Patto 2013

Chiarimenti sulle esclusioni

75

Risorse provenienti dallo Stato e relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (comma 7).

L'esclusione opera anche:

1. se le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate.;
2. successivamente alla revoca dello stato di emergenza, purché nei limiti delle relative entrate accertate (per la parte corrente) o incassate (per la parte capitale) in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio.

Il Patto 2013

Chiarimenti sulle esclusioni

76

risorse provenienti dallo Stato e relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (comma 7).

Gli enti interessati sono tenuti ad inviare entro il mese di gennaio dell'anno successivo, ai sensi del successivo comma 8 dell'articolo 31, un elenco che contiene, oltre all'indicazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte capitale, anche le risorse attribuite dallo Stato, per permettere il riscontro della corrispondenza tra le spese sostenute e le suddette risorse statali.

La sua omessa o ritardata comunicazione, impedisce il perfezionamento dell'iter che consente allo stesso ente beneficiario di effettuare tali esclusioni.

Il Patto 2013

Chiarimenti sulle esclusioni

Risorse provenienti dallo Stato e relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per l'attuazione delle iniziative afferenti ai c.d. "grandi eventi" di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del D.L. 343/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 401/2001 (comma 9).

La circolare 5/2013 precisa che l'esclusione delle entrate e delle relative spese connesse ai grandi eventi, sebbene effettuate in più anni, è operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, purché registrati successivamente al 31 dicembre 2008. L'equiparazione dei grandi eventi agli interventi per calamità naturali, infatti, comporta che l'esclusione riguarda solo gli interventi effettuati a valere sulle risorse trasferite dal bilancio dello Stato.

Il Patto 2013

Chiarimenti sulle esclusioni

78

risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e relative spese di parte corrente e in conto capitale, ad eccezione di quelle connesse ai cofinanziamenti nazionali e regionali (commi 10-11).

La circolare 5/2013 precisa che si intendendo tali quelle che provengono dall'Unione Europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia, nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della regione, della provincia e del comune.

Non sono escluse dal patto di stabilità interno, ai sensi del citato comma 10, le spese finanziate con risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni comunitarie che, dovendo essere restituite all'U.E., devono essere considerate a tutti gli effetti risorse nazionali.

Il Patto 2013

Chiarimenti sulle esclusioni

79

risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e relative spese di parte corrente e in conto capitale, ad eccezione di quelle connesse ai cofinanziamenti nazionali e regionali (commi 10-11).

L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purché relativa ad entrate registrate successivamente al 31 dicembre 2008.

Qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre (comma 11, articolo 31, legge n. 183 del 2011).

Il Patto 2013

Chiarimenti sulle esclusioni

80

per gli Enti locali affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie) risorse trasferite dall'ISTAT e relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, ivi compreso quello dell'agricoltura (comma 12).

La circolare 5/2013 precisa che sono da considerare le spese sostenute dagli enti per il censimento interamente rimborsate dall'ISTAT finanziate in entrata come un trasferimento e quindi codificate con il codice SIOPE 2599 "Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico".

Non possono ritenersi escluse le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilità va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti.

Il Patto 2013

Chiarimenti sulle esclusioni

81

- (per i Comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto) gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui, secondo il riparto che sarà definito con decreto ministeriale entro il 15 settembre (comma 13).
- spese relative ai beni trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (c.d. "federalismo demaniale"), nei limiti dell'importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni stessi, quale determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo (comma 15);

Il Patto 2013

Chiarimenti sulle esclusioni

82

Per gli anni 2013 e 2014, le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (comma 16).

La circolare 5/2013 precisa che il citato articolo 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, nel limite delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente e fino ad un massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e di 250 milioni di euro per l'anno 2014, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.

La norma, pertanto, prevede l'esclusione dai vincoli del patto delle spese effettuate a valere su tali risorse.

Il Patto 2013

Le attività di monitoraggio

-al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli del patto 2013-2015;

-semestralmente deve essere effettuato un monitoraggio da trasmettere all RGS entro il 30 luglio ed il 31 gennaio utilizzando un apposito modello definito con decreto ed utilizzando il sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it;

-entro il 31 marzo dell'anno successivo l'ente è tenuto a inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto.

La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce **inadempimento al patto di stabilità interno**. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applica la possibilità di procedere ad assunzioni.

Il Patto 2013

CERTIFICAZIONE FINALE

84

I dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento.

Decorsi quindici giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata e, pertanto, non sono accettate certificazioni trasmesse successivamente a tale termine.

Il comma 32 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introduce una disposizione in virtù della quale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno, qualora intervengano modifiche legislative alla relativa disciplina.

Il Patto 2013

sanzioni

■ RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI

riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato

In caso di incapienza versamento al bilancio dello Stato delle somme

La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

Il Patto 2013

sanzioni

86

LE altre SANZIONI (riconfermate)

- impossibilità, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, di impegnare **spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo** dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- impossibilità di ricorrere all'**indebitamento** per gli investimenti.
- **impossibilità di procedere ad assunzioni** di qualsiasi tipo. La prescrizione si applica alle assunzioni a tempo indeterminato, **ivi comprese le stabilizzazioni del personale precario**, come a quelle a tempo determinato, ai contratti di formazione e lavoro, di somministrazione, alle collaborazioni coordinate e continuative e, dal 2009, si estende anche ai contratti di servizio con privati se lo stesso costituisce una forma di aggiramento del vincolo.
- **riduzione del 30% le indennità degli amministratori**,

Il Patto 2013

LE altre SANZIONI PRECISAZIONI

La circolare 5/2013 precisa che il divieto non opera nei riguardi (*non costituiscono cioè operazioni di indebitamento*)

- le devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario.
- le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività.
- le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge n. 311 del 2004.

Il Patto 2013

LE altre SANZIONI PRECISAZIONI

Costituiscono invece operazioni di indebitamento

- quelle volte **alla ristrutturazione di debiti verso fornitori** che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale
- ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui **partenariati pubblico privati**, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.
- il **leasing finanziario**, quando l'ente prevede di riscattare il bene al termine del contratto.
- le operazioni di **project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento**;

Il Patto 2013

LE altre SANZIONI PRECISAZIONI

Ai fini del ricorso all'indebitamento, è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto).

Pertanto, un ente che non ha rispettato il patto di stabilità interno per il 2013 non può ricorrere all'indebitamento nel 2014 anche se ha adottato la deliberazione di assunzione prima del 2014 e così via

Il Patto 2013

LE altre SANZIONI PRECISAZIONI

la circolare 5/2012 precisa che la riduzione si applica agli importi effettivamente erogati nel 2010 (e quindi comprensivi anche della eventuale riduzione del 30 per cento operata in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2009).

La sanzione si applica ai soli amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dei vincoli del patto di stabilità interno.

Il Patto 2013

SANZIONI PER accertamento del mancato rispetto del patto in periodo successivo all'anno di riferimento

il comma 28, stabilisce che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità sia accertata oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del patto di stabilità, le sanzioni.

La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lett. e), dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 TUEL (sindaco, presidente di provincia, sindaco metropolitano, presidenti dei consigli comunali e provinciali, componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, ecc.), in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.

Il Patto 2013

MISURE ANTIELUSIVE

Si configura una **fattispecie elusiva** del patto di stabilità interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, **pur legittimi**, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. (circ. 5/2013).

Il comma 30 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurino elusivi delle regole del patto.

Il comma 31, invece, introduce sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto o del rispetto artificioso dello stesso assegnando alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie

Il Patto 2013

MISURE ANTIELUSIVE

Il comma 30 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurino elusivi delle regole del patto.

Ad esempio:

- quando spese valide ai fini del patto sono poste al di fuori del perimetro del bilancio dell'ente per trovare evidenza in quello delle società da esso partecipate e create con l'evidente fine di aggirare i vincoli del patto medesimo.
- la evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie nonché l'illegittima traslazione di pagamenti dall'ente a società esterne partecipate, realizzate, ad esempio, attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di crediti.
- una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio.
- l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi

Il Patto 2013

MISURE ANTIELUSIVE

Il comma 30 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurino elusivi delle regole del patto.

Ad esempio:

.....

- l'imputazione delle spese di competenza quali oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio). Quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste di cui l'ente era a conoscenza entro il termine dell'esercizio di riferimento (da cui l'obbligo giuridico di provvedere alla loro contabilizzazione), può avere effetti elusivi dei limiti del patto;
- le operazioni poste in essere, nell'ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, dagli enti locali con le società partecipate con la finalità esclusiva di reperire risorse finanziarie senza giungere ad una effettiva vendita del patrimonio.

Il Patto 2013

MISURE ANTIELUSIVE

Il comma 31, sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto o del rispetto artificioso dello stesso assegnando alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie

- 1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino a dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione;
- 2) al responsabile del servizio economico-finanziario: fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il rispetto del patto di stabilità interno possono estendersi **all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse** dai vincoli in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma.


Si tratta una forma di responsabilità amministrativa di tipo sanzionatorio, simile a quella che prevista dall'articolo 30, comma 15, della L. n. 289/2002 per gli amministratori che ricorrano al debito per finanziare spese non di investimento

MISURE ANTIELUSIVE

- a) il tipo di procedimento giurisdizionale da seguire per applicare la sanzione prevista deve essere quello previsto per l'ordinario giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti
- b) ai fini della applicazione della sanzione in parola nei confronti degli amministratori, è necessario che ricorra, nella fattispecie concreta, l'elemento soggettivo della colpa grave, o, ovviamente, del dolo;
- c) ai fini della integrazione della fattispecie sanzionatoria in parola è necessario che la delibera venga portata ad esecuzione mediante la stipula del relativo contratto, non essendo sufficiente, al fine suddetto, la sola adozione.
- d) l'ente destinatario della sanzione va individuato nell'ente di appartenenza degli amministratori condannati.


Gli equilibri del patto di stabilità

Il Patto 2013



Gli equilibri del bilancio

Il Patto 2013




Gli obiettivi del PATTO

Il Patto 2013

Per rispettare il Patto di stabilità l'ente deve


1. Allineare riscossioni tit IV e pagamenti titolo II
2. Non utilizzare l'avanzo
3. Non ricorrere all'indebitamento

Che ne faccio dell'avanzo disponibile?




I MECCANISMI DI CORREZIONE DELL'OBIETTIVO

I MECCANISMI DI CORREZIONE DELL'OBIETTIVO



IL PATTO DI STABILITA' REGIONALE

Il patto regionale



Il patto regionale

REGIONALIZZAZIONE DEL PdS DECLINAZIONI

orizzontale in cui la Regione opera come stanza di compensazione fra i diversi Enti locali, attraverso la rimodulazione degli obiettivi specifici di Comuni e Province, garantendo l'invarianza dell'obiettivo aggregato di comparto

"verticale", che consente alla Regione di cedere agli Enti locali spazi finanziari ricavanti mediante il peggioramento del proprio obiettivo di Patto.

Il patto regionale

REGIONALIZZAZIONE DEL PdS

L 220/2010 art. 1 c.138/140

una in prima fase, lo Stato procede alla definizione degli obiettivi nazionali di finanza pubblica ed alla loro ripartizione fra i diversi sistemi regionali;

L 220/2010 art. 1 c.141/142

una SECONDA fase ciascuna Regione è chiamata a gestire il perseguimento del proprio obiettivo specifico, coordinando, a tal fine, la propria finanza con quella degli Enti locali compresi nel proprio territorio.

Il patto regionale “orizzontale”

L 220/2010 art. 1 c.141/142

141. A decorrere dall'anno 2011, le **regioni possono integrare le regole** e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

142. Ogni regione comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali.


La regione comunica al MEF, entro il termine perentorio del ~~31 ottobre~~ (modifica dl 16/2012), per ogni ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.



In attuazione D.M. 6 ottobre 2011

Il patto regionale “orizzontale”

L 220/2010 art. 1 c.141/142



Il patto regionale “orizzontale”

L 220/2010 art. 1 c.141/142

In attuazione D.M. 6 ottobre 2011

Acquisizione ne informazioni

I comuni e le province che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché all'ANCI e all'UPI regionali, entro il 15 ottobre, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso e le modalità di recupero dei medesimi spazi nel biennio successivo.

I comuni e le province che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché all'ANCI e all'UPI regionali, entro il 15 ottobre, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso e le modalità di cessione dei medesimi spazi nel biennio successivo.

Le comunicazioni sono facoltative.

Gli enti che a fine esercizio conseguono un saldo superiore a un valore percentuale, rispetto al saldo obiettivo e che non hanno provveduto a comunicare la cessione dei propri spazi finanziari, non beneficiano, nell'anno successivo, del patto orizzontale.

Il patto regionale “orizzontale”

L 220/2010 art. 1 c.141/142

In attuazione D.M. 6 ottobre 2011

Rimodulazione degli obiettivi

Le regioni attribuiscono gli spazi finanziari in base ai criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali.

I criteri privilegiano

1. le spese in conto capitale,
2. le spese inderogabili
3. e quelle che incidono positivamente sul sistema economico di riferimento.

Nel biennio successivo all'esercizio in corso, l'attribuzione degli spazi finanziari tiene prioritariamente conto di quanto disposto dal comma 1.

2. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti di cui al comma 4, superi l'ammontare degli spazi finanziari, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla attribuzione secondo i criteri di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non autorizzano la rimodulazione degli obiettivi agli enti, se finalizzata alla realizzazione di spesa corrente di carattere discrezionale.

Il patto regionale “orizzontale”

L 220/2010 art. 1 c.141/142

In attuazione D.M. 6 ottobre 2011

Recupero degli spazi ceduti

Agli enti è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale.

Agli enti “riceventi”, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita.

La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e quelli attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero

Il patto regionale “orizzontale”

L 220/2010 art. 1 c.141/142

In attuazione D.M. 6 ottobre 2011

Comunicazione nuovi obiettivi

Le regioni entro il 31 ottobre, comunicano agli enti locali interessati

1. l'obiettivo dell'anno di riferimento rideterminato
2. e gli obiettivi del biennio successivo

Entro il termine perentorio del 31 ottobre, le regioni comunicano, al MEF, gli obiettivi rideterminati per ciascun ente e per ciascun anno del triennio di riferimento,

In caso di mancata comunicazione entro i termini stabiliti e secondo le modalità previste al comma 2, non opera la rimodulazione degli obiettivi.

Gli enti locali che, ai sensi del presente decreto rideterminano i propri obiettivi sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedono a trasmettere i nuovi obiettivi, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "<http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it>", entro 15 giorni dalla loro rideterminazione

Il patto regionale “orizzontale”

L 220/2010 art. 1 c.141/142

In attuazione D.M. 6 ottobre 2011

Monitoraggio e certificazione

Ai fini della definizione dei criteri le regioni possono richiedere, agli enti locali ricadenti nel proprio territorio, informazioni aggiuntive

Il MEF fornisce alle regioni che applicano il decreto le informazioni, di cui ai commi 109 e 110 utili alla valutazione dei risultati degli enti locali ricadenti nel territorio regionale

Il patto regionale VERTICALE

L 220/2010 art. 1 c.138/140

138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo **procedono a rideterminare il proprio obiettivo** programmatico in termini di cassa o di competenza.

Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione

- 1) **del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto**
- 2) **che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.**

138-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

IL PATTO DI STABILITA' orizzontale NAZIONALE

Art. 4 ter D.L. 16/2012 conv. L. 44/2012

Il Patto “orizzontale” NAZIONALE



Il Patto “orizzontale”

NAZIONALE

- **Comunicazione degli enti**
 - sia mediante il sistema web appositamente predisposto,
 - sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno, **20 settembre**
 - Spazi da utilizzare per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.
- **Contributo**
 - Ai comuni che cedono, per l'anno 2012, e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di **200** milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi
 - In caso di incapienza, il contributo e' ridotto proporzionalmente.
 - Il contributo non e' conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilita' interno ed e' destinato alla riduzione del debito.
- **Aggiornamento obiettivo**
 - Il MEF entro il 30 luglio, **5 ottobre** aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

Il Patto “orizzontale”

NAZIONALE

- **Certificazione**
 - Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano a fine esercizio che i maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il **pagamento di residui passivi di parte capitale**.
 - In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
- **Biennio successivo**
 - Ai comuni e' riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla meta' del valore degli spazi finanziari ceduti.
 - Agli enti, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla meta' della quota acquisita.
 - La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, e' pari a zero.

La territorializzazione del patto 2014

A decorrere dall'anno 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, ...e degli **enti locali del territorio????**, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

Le predette modalità si conformano a **criteri europei** con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno.

Il sistema è rimesso ad un apposito decreto che dovrà definire:

a) le modalità per l'attuazione del presente comma,

a) nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

IL PATTO nei PICCOLI COMUNI

con il comma 31 torna ad estendere a partire **dall'anno 2013** le disposizioni del patto di stabilità anche ai comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti.

con il comma 5 dell'articolo 16 del provvedimento in esame, a **decorrere dal 2014** introduce all'interno del sistema del patto di stabilità interno **anche le unioni di comuni** con popolazione fino a 1.000 abitanti, costituite ai sensi del comma 1 del predetto articolo 16, estendendo ad esse le regole previste per i comuni aventi corrispondente popolazione.

Criticità per i piccoli comuni

Piccoli comuni



Saldi Negativi
Obiettivi Positivi

Vademecum per il 2012

1. Effettuare i calcoli con l'attuale PdS
2. Ridurre le somme a residuo sul titolo II finanziate da
 - AVANZO D'AMMINISTRAZIONE
 - MUTUI
3. Attivare processi virtuosi

Processi virtuosi da attivare

- **a) con riferimento alle entrate:**
- il potenziamento dell'accertamento delle entrate tributarie (lotta all'evasione);
- la maggiore copertura di servizi a domanda individuale ricorrendo alla leva tariffaria;
- lo sviluppo di entrate anche straordinarie quali quelle derivanti da operazioni di sponsorizzazione;
- il miglioramento della redditività del proprio patrimonio disponibile;
- il miglioramento della redditività delle aziende partecipate con rilevanza economica;
- il maggior ricorso alle entrate derivanti da proventi da edificare per il finanziamento di opere iscritte nel titolo II della spesa;
- il maggiore ricorso alle fonti di finanziamento europee per la copertura di spese correnti e di investimento;
- **b) con riferimento alle spese:**
- la minore incidenza della spesa di personale;
- la minore incidenza degli oneri acquisto di beni;
- la minore incidenza degli oneri per contratti di servizio dalle proprie aziende;
- la minore incidenza dei fitti passivi;
- minore incidenza dei contributi ad enti e associazioni;
- la rinegoziazione dei mutui e la rimodulazione del debito con riduzione di interessi passivi;
- l'utilizzo di crediti tributari in compensazione di debiti tributari;
- l'applicazione dell'opzione Irap per i servizi a rilevanza commerciale.

IL PATTO DI STABILITA' 2013 strategie per il suo rispetto

Strategie per il suo rispetto


Nel corso della gestione l'ente deve rispettare contemporaneamente due parametri tra loro correlati:

- 1) Saldo di competenza per la parte corrente
- 2) Saldo di cassa per la parte investimenti ,


Si ricorda che l'equilibrio di cassa per sua natura (competenza + residui), indirettamente è influenzato dal primo

A cura di E. D'Aristotile

Strategie per il suo rispetto



Strategie per il suo rispetto



A cura di E. D'Aristotile

Strategie per il suo rispetto

	Voce	Importo (competenza+ residui)
c	Valore obiettivo da conseguire nel bilancio corrente	
d	Entrate correnti (previsioni di accertamento) 2012(En)	
e	Spesa max corrente 2012(Sn)	(c-d)
f	Impegni per stipendi (Sn1)	
g	Impegni per utenze ed altre spese fisse (Sn2)	
h	Spesa max facoltativa ripartibile (Sn3)	(e-f-g)
i	Spesa trimestrale ripartibile (f /4)	(f /4)

A cura di E. D'Aristotile

Strategie per il suo rispetto

Verifica sub obiettivo Limite di competenza

Si ricorda che, in sede di programmazione sussiste obbligo di predisporre un prospetto vincolante come lo scorso anno.

E' consigliabile comunque perseguire la soluzione di costruire un bilancio CORRENTE conforme al PdS .

In tal caso la ragioneria dell'ente dovrà limitarsi ad un costante monitoraggio delle variazioni di bilancio di parte corrente.

Strategie per il suo rispetto

STRATEGIA PER IL RISPETTO DEL SALDO DI COMPETENZA

A riguardo si suggeriscono due differenti controlli.

Un primo in occasione di ogni variazione di bilancio di parte corrente:

il parere di regolarità contabile dovrà necessariamente

- tenere in considerazione gli effetti della stessa sull'obiettivo parziale di competenza,
- evitando che nel corso dell'esercizio le previsioni di entrata e di spesa non siano più conformi alla pianificazione effettuata.

Strategie per il suo rispetto

Un secondo controllo di natura continuativa,

deve essere predisposto all'interno del servizio finanziario, con un costante e periodico monitoraggio


- sull'andamento degli accertamenti di parte corrente in rapporto alle previsioni di entrata e,
- sugli impegni rispetto agli stanziamenti definitivi sui capitoli di spesa corrente

intervenendo, se necessario, attraverso adeguate politiche di riduzione della spesa di fronte ad impreviste riduzioni delle fonti di finanziamento.

A cura di E. D'Aristotile

Strategie per il suo rispetto

STRATEGIA PER IL RISPETTO DEL sub obiettivo SALDO DI CASSA



A cura di E. D'Aristotile

Strategie per il suo rispetto

LA COSTRUZIONE DEL BUDGET DI CASSA DI PARTE investimenti

	Voce	Importo (competenza+ residui)
a	Valore obiettivo da conseguire	
b	Valore obiettivo di competenza assegnato al bilancio corrente	
c	Valore obiettivo da conseguire nel bilancio investimenti	(a-b)
d	Entrate c/capitale (previsioni di cassa) 2012 (En)	
e	Spesa max investimenti 2012 (Sn)	(c-d)

A cura di E. D'Aristotile

Strategie per il suo rispetto

Ripartizione della spesa per dirigente

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese occorre ricercare un criterio che contemperi esigenze diverse quali:

1. l'entità degli stanziamenti di competenza;
2. priorità settoriali definite dalla giunta tenendo conto del proprio programma di governo.

Settore	Importo complessivo previsto in bilancio	% di ripartizione
Settore Affari Generali, Organizzazione e Personale	40.000,00	4 %
Settore Economico-Fianziario	200.000,00	20%
.....		
.....		
TOTALE		100%

A cura di E. D'Aristotile

Ripartizione della spesa per dirigente

Settore	Spesa Personale Sn1	Spese di funzionamento fisse Sn2	Spese operative Sn3	Totale Sn
Settore Affari Generali, Organizzazione e Personale		100.000,00	20.000,00	120.000,00
Settore economico-Fiananziario		50.000,00	100.000,00	150.000,00
.....	
Spesa Personale	10.000.000,00			
TOTALE GENERALE PER TRIMESTRE	10.000.000,00	300.000,00	500.000,00	10.800.000,00

A cura di E. D'Aristotile

Strategie per il suo rispetto

Esercizio: 2005 - Gestione Capitoli

LIMITE DI PAGAMENTO


Attenzione! La colonna "Limite in %" riporta il valore pari alla percentuale che, applicata indistintamente al titolo I ed al titolo II, permette di rispettare il limite di cassa. Il segno > indica se il pagamento già effettuato è maggiore del limite in %

Capitolo	Articolo	Tot. Comp. + Res.	Limite in % (18,9963%)	Pagamento MAX	Descrizione	C. Resp.
40	0	3.000,00	569,89	2.220,00	SPESA PER ATTIVAZIONE UFFI	H1
41	0	3.500,00	664,87	3.000,00	SPESA PER ATTIVAZIONE UFFI	H1
50	0	53.720,40	10.204,94	39.753,10	SPESA DI RAPPRESENTANZA,	H1
50	1	8.907,48	1.692,10	6.591,54	SPESA DI FUNZIONAMENTO DI	H1
52	0	2.460,00	467,31	960,00	SPESA PER IL FUNZIONAMENT	H2
53	0	9.042,03	1.717,68	840,00	SPESA PER MANIFESTAZIONI (H2
54	0	5.315,25	1.009,71	590,00	SPESA PER ACQUISTO PREMI	H2
56	0	4.965,50	943,27	1.320,00	SPESA DI RAPPRESENTANZA I	H2
57	0	2.000,00	379,93	400,00	SERVIZIO ORGANI DELIBERAT	H2
65	0	14.829,38	2.817,05	14.829,38	SPESA ECONOMICI: ACQUISTO	H2
66	0	4.953,94	941,07	3.665,92	SPESA ECONOMICI - ACQUISTI	H1
76	0	7.426,20	1.410,71	6.400,00	PFESIDENZA GIUNTA CAPITOL	H1
85	0	6.727,01	1.277,89	5.639,10	SPESA DI FUNZIONAMENTO DI	H2
90	0	274.864,87	52.214,42	172.225,72	SPESA DI VIGILANZA DEGLI IM	C4
Tot.		6.797.064,50		19.294.013,20		Dif. - 12.496.948,70

Cerca Capitolo titolo I Modifica F5 Salva F9 Annulla F7

A cura di E. D'Aristotile

Strategie per il suo rispetto



A cura di E. D'Aristotile

LE ENTRATE DEL BILANCIO 2013

Le entrate tributarie

Le entrate tributarie

Gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della legge 296/2006 del TUEL deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Si ricorda:

-che l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 ha previsto che in caso di mancata adozione delle deliberazione si **intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente;**

-che l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 prevede che tariffe e delle aliquote, anche **se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine** previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, **hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;**

-che l'art. 54 comma 1-bis del d.lgs. 446/97, introdotto dalla legge 388/00, permette di **aumentare le tariffe**, escludendo la retroattività, **anche in corso d'anno, in presenza di rilevanti incrementi dei costi.**

-

Le entrate tributarie

Continua....

-che l'art. 54, comma 1, del Dlgs. 446/1997 precisa **che l'approvazione delle tariffe** costituisce **presupposto per la formazione del bilancio**;

-che l'art. 10, comma 1, lett. a) della legge 448/2001 fissa il termine per l'approvazione delle tariffe relative **all'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni al 31 marzo**;

- che l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 prevede che dal 2012 **tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie** inerenti i tributi locali dovranno essere inviate al Ministero Economia e Finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e, comunque, entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. **Il mancato invio** comporta, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo, dell'erogazione delle risorse dovute a qualsiasi titolo. Le deliberazioni suddette saranno pubblicate dal ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito informatico, sostituendo, in tal modo, l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del Dlgs. 446/1997.

Le entrate tributarie

Continua....

- ❑ che l'art. 3, comma 1, lettera o), del D.L. 174/2012 ha modificando l'art. 239 del D.Lgs 267/2000, **ampliando le competenze dei revisori** degli enti locali nel rilascio di pareri ha previsto il **"parere obbligatorio"** anche sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali.
- ❑ che l'art. 1 comma 444 della legge 228/2012 **prevede la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza** entro la data prevista per la **salvaguardia degli equilibri di bilancio (30 settembre)** per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I trasferimenti

I trasferimenti 2013

Azzeramento ed
eliminazione del
FSRriequilibrio



4,171 MIL.

Istituzione del nuovo
FONDO DI SOLIDARIETA'



Il **fondo di solidarietà comunale** è istituito per gli anni 2013-2014 dal comma 380 dell'articolo 1 della legge 228/2012 e viene **alimentato** con una **quota dell'IMU di spettanza dei comuni** al fine di garantire comunque un'adeguata perequazione tra i comuni, onde consentire di tenere conto delle situazioni con un minor gettito del tributo.

La quota sarà definita da un DPCM da emanarsi, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30/04/2013, per il 2013, ed entro il 31/12/2013, per l'anno 2014.

I criteri di riparto del fondo tra i comuni sono stabiliti dal DPCM sopra indicato tenendo conto, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let d), della legge di stabilità 2013, anche:

- degli effetti finanziari derivanti dalle nuove disposizioni sull'IMU;
- della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- della dimensione demografica e territoriale;
- della dimensione del gettito dell'IMU ad aliquota di base di spettanza comunale;
- della diversa incidenza del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali soppressi, in relazione al totale delle risorse dell'anno 2012;
- delle riduzioni apportate dall'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012 (decreto sulla spending review);
- dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento o in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'apposita clausola di salvaguardia.

I trasferimenti ancora presenti

La previsione dei trasferimenti dovrà riguardare soltanto:

- il fondo per lo sviluppo degli investimenti parametrato ai mutui ancora in essere al 1.1.2012;
- per i Comuni fino a 3.000 abitanti un contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti (art. 2, comma 23, della legge 191/2009, riscritto dall'art. 4 del D.L.2/2010 convertito nella legge 42/2010)
- per l'amministrazione provinciale dell'Aquila e per i comuni della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici la maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009;
- per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento.

Trasferimenti regionali

- I tagli previsti nel bilancio di ciascuna regione non debbono essere sottovalutati per gli effetti che potranno generare in sede di costruzione dei bilanci di previsione 2012 e successivi di Comuni e Province.
- Accanto al taglio dei trasferimenti, gli enti si troveranno anche a gestire la carenza di trasferimenti risorse che vengono tagliate alle Regioni.

Le altre entrate

Proventi sanzioni codice della strada

Nella redazione del bilancio di previsione si deve tenere conto delle modifiche apportate dalla Legge n. 120 del 29 luglio 2010 al codice della strada di cui al D.Lgs. 285/1992, con riferimento alla riformulazione, ad opera dell'art. 40, dell'art. 208 del codice, relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie;

la questione è stata peraltro analizzata:

- dalla delibera della Corte dei Conti per la Toscana n. 104 del 15 settembre 2010
- e da quella della Corte per la Lombardia n. 961 del 13 ottobre 2010.

Proventi sanzioni codice della strada

Destinazioni nel bilancio 2012 relativamente al 50 % dei proventi in oggetto:

a) non meno del 25 % deve essere destinata ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) non meno del 25 % deve finanziare il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;

c) il rimanente può essere utilizzato per le seguenti finalità:

- miglioramento della sicurezza stradale,
- manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle medesime strade;
- redazione dei piani di cui all'articolo 36 (Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extra urbana), *continua*

Proventi sanzioni codice della strada

Destinazioni nel bilancio 2012 relativamente al 50 % dei proventi in oggetto:

- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
- svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- misure di assistenza e di previdenza per il personale della polizia provinciale e della polizia municipale,
- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro,
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale,
- progetti di potenziamento dei servizi notturni,
- progetti di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 186-bis (guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose) e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti),
- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale,
- interventi a favore della mobilità ciclistica.

Proventi sanzioni codice della strada

Destinazioni nel bilancio 2012 relativamente al 50 % dei proventi autovelox

una specifica disciplina, che ne distribuisce il 50 % ciascuno

- tra l'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento (es. Provincia)
- e l'ente da cui dipende l'organo accertatore (Comune),

con obbligo di destinazione di tali somme alle seguenti finalità:

- realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti,

- potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

Parere negativo

- finanziare le spese di vestiario del personale della Polizia Locale,
- le spese di manutenzione e dei beni di consumo riguardanti i mezzi utilizzati dalla polizia municipale (spese di manutenzione, acquisti di carburante, tasse di circolazione)
- e le spese inerenti la sede della Polizia municipale (acqua, riscaldamento, telefono, fitti passivi, spese condominiali).

Proventi delle concessioni edilizie

Rif. Normativi : art. 2 comma 41 DL 225/2010

Proroga al 31/12/2012 la possibilità di utilizzare gli oneri ai sensi dell'art. 2 comma 8 L. 244/2007

Per gli anni 2008, 2009 e 2010 (quindi anche 2011 e 2012), i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal TU DPR 380/2001 possono essere utilizzati

- per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di **spese correnti**
- per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per **spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.**

Manca una copertura legislativa per l'anno 2013

Restano in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi in argomento.

L'art. 7 della Legge 24.12.1993, n. 537 (dal 30 giugno 2003 art. 16, comma 6, del DPR 380/2001) prevede il loro aggiornamento ogni quinquennio.

Con l'art. 2, comma 2, della legge 1.8.2003, n. 206 è stato disposto che siano considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto esenti da ICI, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio o attività similari di:

- parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
- enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione.

Proventi concessioni cimiteriali

Si ricorda

Non hanno vincolo di destinazione

- Sono collocati in bilancio secondo il SIOPE
- Colombari , ossari (titolo 3 cat 2)
- diritto di superficie (Titolo IV cat 01)

Contributi a scomputo

Non trovano iscrizione nel Conto del bilancio

Per i principi Contabili devono essere iscritti (punto 162 PC3)

- Attività (valore degli oneri)
- Conferimenti (pari importo)

Dal 1.8.2007, obbligo della trasmissione, alle competenti Procure regionali della Corte dei Conti, di tutti gli atti adottati inerenti la realizzazione degli interventi a scomputo degli oneri per valori inferiori alla soglia comunitaria. Adempimento a carico agli uffici tecnici dell'ente. (c. 8 dell'art. 122 del Dlgs. 163/2006)

le amministrazioni che concedono il permesso di costruire sono tenute a trasmettere all'Autorità i dati identificativi dei soggetti titolari di tale permesso, nel caso in cui allo stesso acceda una convenzione, o altro accordo, sulla realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

G. U. n. 177 del 31.7.2010 è stato pubblicato il comunicato da parte dell'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Utilizzo dei proventi da alienazioni patrimoniali

Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013)


Art. 1 (Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni)

443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, **in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.**

162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 che nel secondo periodo così recita: "... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge."

LE ALIENAZIONI NON COSTITUISCONO ECCEZIONI

Utilizzo dei proventi da alienazioni patrimoniali



Utilizzo dei proventi da alienazioni patrimoniali

Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013)

Art. 1 (Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni)

441. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è abrogato.

442. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.

L. 24-12-2003 n. 350

3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.

28. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L. 30-12-2004 n. 311

66. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

Canone di depurazione

La sentenza della corte costituzionale n. 335 del 2008 e l'art.8 sexies dal D.L.208/2008 convertito nella legge n.13 del 2009 ha stabilito **che il canone di depurazione è una componente vincolata della tariffa che l'utente deve pagare solo se nel comune di residenza sono attivi i depuratori per acque reflue.**

I comuni non dotati di impianti centralizzati di depurazione o con impianti di depurazione non funzionanti **non hanno più titolo per riscuotere** la parte di canone o tariffa per il servizio depurazione.

In attuazione della sentenza della Corte i gestori del servizio idrico integrato devono provvedere, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'1/10/2009 alla restituzione della quota di tariffa non dovuta.

Indebitamento

Indebitamento degli enti locali

Nozione d'indebitamento (art. 3 comma 17 L. 350/2003)

- assunzione di mutui,
- emissione di prestiti obbligazionari,
- cartolarizzazioni nelle varie forme
- Eventuale premio incassato al momento del perfezionamento di operazioni derivate (up front) **NEW** art. 62 L. 133/2008

Sono escluse, al contrario, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

INVESTIMENTI degli enti locali

L'indebitamento finanzia gli investimenti. Sono considerati investimenti (art. 3 comma 18 L. 350/2003):

- l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- l'acquisizione di aree, di espropri e di servitù onerose;
- le partecipazioni azionarie ed i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

INVESTIMENTI degli enti locali

.....

- i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici. In questo caso le concessioni o i contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Indebitamento degli enti locali

Per ulteriori chiarimenti **SUL CONCETTO DI INDEBITAMENTO** si veda:

1. la Circolare 29 luglio 2003, n. 1253 della Cassa DD.PP.;
2. parere Conte dei Conti sezioni riunite di controllo n. 49/2011.

Nel parere 49/2011 le parole “**assunzione di mutui**”, ricomprendono le diverse fattispecie nelle quali si fa ricorso a finanziamenti e “*quindi anche lo schema di contratto misto (“locazione finanziaria) possa essere annoverato tra le forme di indebitamento ammesse.*”

Pertanto nell’enumerazione delle forme di indebitamento possa essere ricondotto anche il contratto **di leasing immobiliare in costruendo**.

Indebitamento degli enti locali

SANZIONI

Il **mancato rispetto del precetto costituzionale così come precisato ed integrato dalla legge finanziaria 350/2003** comporta (art. 30, comma 15, della legge 289/2002):

1. la nullità degli atti e dei contratti posti in essere;
2. le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione.

Limite all' Indebitamento degli enti locali

(art. 8 L. 183/2011)

- All' *articolo 204, comma 1, 267/2000* le parole: «il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento per l'anno 2012, **il 6 per cento per l'anno 2013** e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014».
- **L'articolo 16 comma 11 del D.L. 95/2012** ha precisato che i limiti previsti dal comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **si interpretano** nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.
- la Corte dei conti per il Piemonte **con parere. n. 11/2011** ha precisato che le entrate correnti devono essere depurate di tutte quelle non ricorrenti (es. aventi vincolo di destinazione, una tantum).

Indebitamento degli enti locali: pareri CORTE CONTI

Con deliberazione n. 56/2012, la Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Lombardia ha ribadito che i limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali sono principi di coordinamento della finanza pubblica.

La Sezione lombarda della Corte dei Conti sostiene che l'ente locale **ha sempre l'obbligo di rispettare i limiti alla capacità di indebitamento** imposti dalla legge **anche in presenza di opere urgenti**, avendo l'onere di reperire le necessarie risorse attraverso la contrazione di altre voci di spesa o aumentando le entrate, nel rispetto dei limiti della normativa vigente.

Indebitamento : Parametri di DEFICITARIETA'

verifica del parametro previsto nella tabella dei parametri di deficitarietà strutturale approvato con D.M. 18 febbraio 2013 (relativi al triennio 2013-2015) dal Ministero degli Interni che ritiene eccessivo un rapporto

(Stock del debito / entrate titolo I + Titolo III) >150%

In particolare il parametro n. 7 dei comuni prevede che la consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni non deve essere superiore


1. al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo
 2. al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo,
- fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012.

Indebitamento degli enti locali

Ulteriori limiti all'indebitamento

- divieto a ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano **modalità di rimborso** mediante rate di ammortamento **comprehensive di capitale e interessi**;
- divieto di accedere a finanziamenti che prevedano piani di **ammortamento superiori ai 30 anni**, comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazioni;
- divieto (aggiunto in sede di conversione in legge) di emettere titoli **obbligazionari** o altre passività con **rimborso del capitale in unica soluzione** alla scadenza.

Qual e' il limite reale di indebitamento?



Vincoli di struttura organizzativa

Un ente locale dovrebbe sempre più parametrare il proprio programma degli investimenti alla reale capacità realizzativa che i propri uffici sono in grado di produrre nel corso di un esercizio.

A tal fine il dato storico costituisce un primo, ma significativo dato.


A livello aggregato si può dire che nel corso degli ultimi anni i comuni hanno speso per investimenti circa il 24% della propria spesa finale.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Spesa per investimenti	13.367	13.967	14.977	16.651	15.272	15.149	15.898	15.140
Spesa totale	53.044	55.351	57.908	61.832	61.311	62.686	64.778	67.365
Incidenza investimenti/totale	25,2%	25,2%	25,9%	26,9%	24,9%	24,2%	24,5%	22,5%

Si tratta di un valore grezzo di partenza, da prendere comunque quale base di riferimento

Vincoli di strategia finanziaria

La gestione del debito di un ente locale deve essere necessariamente analizzata all'interno di una strategia di equilibri di bilancio che tenga conto delle difficoltà di incremento delle entrate e di contrazione della spesa corrente per finanziare le rate di nuovi mutui



a cura di E. P. A. Astotile

173

Vincoli di equilibrio economico patrimoniale

La gestione del debito di un ente locale deve essere necessariamente analizzata all'interno di equilibri patrimoniali

assegnando un ruolo importante alla valutazione del rapporto:

$$X = \frac{\text{stock debito (debito di finanziamento CP)}}{E (\text{Tit 1+2+3})}$$

Individuando 3 fasce

$$x < 100/150\%$$

$$X = 100/150\%$$

$$X > 100/150\%$$

a cura di E. P. A. Astotile

174

Vincoli di equilibrio economico patrimoniale

Se $X = 100/150\%$

Mantenere livelli costanti di indebitamento
Entrate tit 5 = spese titolo III

Se $x > 100/150\%$

Ridurre il livello di d'indebitamento
Entrate tit 5 < spese titolo III

Se $x < 100/150\%$

E' possibile aumentare il livello di d'indebitamento
Entrate tit 5 > spese titolo III

Contabilizzazione mutui con contributo di altro ente

La contabilizzazione dei mutui a totale carico di altra PA deve essere fatta sul titolo IV

Mutui o bop?

Il vantaggio competitivo dei BOP è venuto meno

I bop presentano

- Maggior difficoltà di modificare e/o ridurre il piano di ammortamento
- Non hanno più il beneficio fiscale della cedolare secca
- Comportano l'esigenza di un efficiente reimpiego della liquidità

Mutui con Cassa DDPP o con altri istituti?

Con Cassa i principali vantaggi sono

- Non necessita di gara (è proprio vero?)
- Non necessita di stipula di contratto (no spese di rogito)
- Le somme non erogate son ben remunerate (euribor flat)

Con altri istituti

- Possibilità di personalizzare il piano di ammortamento
- Possibilità di definire procedure di chiusura del mutuo senza penali in sede di contratto

Mutui a tasso fisso o variabile

La scelta è da valutare di volta in volta

- SE L'EURIBOR è BASSO è PREFERIBILE IL TASSO FISSO
- IL TASSO VARIABILE è DA CONFRONTARE CON LA CURVA IRS

Una soluzione alternativa: IL PRESTITO FLESSIBILE

2 milione di euro importo minimo del prestito

Riduzione a 250.000 euro dell'importo minimo del prestito per Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti

Riduzione a 100.000 euro della quota minima di partecipazione nel caso di progetti congiunti fra più enti

Una soluzione alternativa: IL PRESTITO FLESSIBILE

Le particolarità di questa tipologia di prestito sono:

- durata totale del contratto compresa tra 5 e 30 anni;
- periodo di utilizzo e preammortamento, di durata compresa tra 1 e 6 anni, durante il quale vengono corrisposti interessi esclusivamente in funzione delle somme effettivamente erogate;
- possibilità di finanziare un insieme di opere volte alla soddisfazione di una medesima esigenza;
- possibilità di passaggio da tasso variabile a tasso fisso in finestre temporali predeterminate durante il periodo di preammortamento, a condizioni di mercato al momento della richiesta, ma con spread fissato al momento della stipula;
- possibilità di rinuncia al prestito a costo nullo al termine del periodo di preammortamento.

Utilizzo dell'avanzo per l'estinzione anticipata dei prestiti

Riferimento normativo : art. 2 c. 13 legge finanziaria 2008

13. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le parole: «e per l'estinzione anticipata di prestiti».

E' utilizzabile

- l'avanzo disponibile
- L'avanzo vincolato ma non destinato (residui su bop)

E' necessario che i mutui o i prestiti obbligazionari prevedano clausole di riduzione

Contabilizzazione dei mutui e prestiti

Le operazioni di indebitamento sono contabilizzate nel titolo V delle entrate.

Più precisamente

- nella cat. 03 Mutui
- nella categoria 04 i prestiti obbligazionari

Si ricorda che la legge n. 311/2004 all'articolo 1 commi 75 e 76 precisa che :

il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa.

L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti.

L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne dà notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell'operazione (comma 76).

Contabilizzazione dei mutui e prestiti

Sul punto è intervenuta ultimamente anche la Circolare 5/ 2012 della RGS che fornendo chiarimenti sulle modalità di contabilizzazione dei mutui ha effettuato i seguenti esempi:

- a) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato all'Istituto di credito dalla regione (contributo totale), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio della regione;
- b) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato dall'ente locale medesimo (con contributo totale o parziale della regione), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio dell'ente locale;
- c) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato pro-quota dall'ente locale medesimo e dalla regione, ciascuno dei due enti iscrive nel proprio bilancio le somme occorrenti per il pagamento della quota di rata a proprio carico e la corrispondente quota di debito.

derivati

Derivati

Riferimento normativo : art. 62 della L. 133/2008

introdotto un blocco totale dei contratti derivati

gli enti locali non possono più sottoscrivere alcun derivato fino all'entrata in vigore di uno specifico regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sostanzialmente ridisegnerà l'intera disciplina della fattispecie, stabilendo quali siano le tipologie di strumenti finanziari che gli enti locali potranno sottoscrivere nonché i criteri e le condizioni per la stipulazione dei relativi contratti.

Contabilizzazione

il premio incassato al momento del perfezionamento del contratto derivato costituisce un indebitamento per l'ente con la conseguenza che la somma incassata a titolo di **up front** dovrà essere destinata a **spese di investimento**

Derivati

- ❑ il Tribunale di Rimini (Sentenza 1523/10) ha sancito che **in assenza di un contratto quadro** non possono essere firmati singoli contratti di operazioni in derivati. Sul tema si veda anche la delibera CONSOB 16190/07.
- ❑ Il Tribunale civile di Milano (Sentenza 5118/11) ha dichiarato **nulli i contratti derivati con valori iniziali negativi per poste implicite od occulte.**
- ❑ Il Consiglio di Stato (11/11 e 5032/11) ha stabilito che gli enti locali, **utilizzando i poteri di autotutela, possono rendere inefficaci i contratti di finanza derivata.**
- ❑ Il Consiglio di Stato (5962/12) sostiene che il margine implicito dei derivati non può essere pari a zero.
- ❑ La Corte dei conti – Sez. riunite – nella audizione al Parlamento ha sostenuto la **competenza consiliare in materia di derivati**. Ha anche sostenuto la necessità **di procedure selettive** nella scelta del contraente ed, in caso di mancanza nell'ente di figure specialistiche, la necessità di affidarsi ad **un competente advisor**.

Derivati

Riferimento normativo : art. 62 della L. 133/2008

Al bilancio di previsione deve essere allegata una nota contenente gli impegni finanziari derivanti da tali contratti. In particolare:

1. n. contratto;
2. inizio contratto;
3. termine contratto;
4. importo impegni finanziari previsti per l'anno 2012;
5. valore complessivo estinzione anticipata;
6. possibilità di estinzione anticipata (si/no);
7. condizione e penali per estinzione anticipata;
8. ammontare delle passività totali sottostanti oggetto di copertura:
9. mediante contratti con swap di tasso di interesse;
10. mediante altre forme contrattuali;
11. i flussi, positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata.

Leasing in costruendo

Leasing in costruendo

LEASING IN COSTRUENDO dall'art. 160-bis del citato D.Lgs. n. 163/2006 ai fini della realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità

Con questo contratto un **soggetto abilitato concede** in godimento alla pubblica amministrazione **un bene immobile** (opera pubblica in costruendo) **dietro pagamento**, da parte dell'ente pubblico, di un **canone periodico** per un determinato numero di anni, al termine dei quali l'ente medesimo ha il diritto di acquisirne la proprietà pagando un **riscatto di importo predeterminato**.

Il canone non è il corrispettivo per la locazione del bene, quanto una modalità pattizia per la restituzione di un finanziamento

Nello schema del leasing in costruendo l'ente pubblico committente darà inizio al pagamento del canone di leasing solo dopo il collaudo e la consegna dell'opera,

Leasing in costruendo

Controparte

L'offerente può essere anche una **associazione temporanea** costituita dal **soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore**, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. (c. 2)

In caso di **fallimento, inadempimento o sopravvenienza** di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, **l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche**

Leasing in costruendo

Le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con parere 49/2011

- l'ente vincola e destina in via continuativa una parte delle risorse disponibili per pagare i canoni di locazione per ottenere la disponibilità di un'opera pubblica. Si tratta di un vincolo che, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, **è assimilabile al debito** ove i rischi inerenti l'esecuzione dell'opera e quelli relativi alla sua gestione ricadano sull'Amministrazione.
- non può essere utilizzato per eludere vincoli** o limiti che le regole di finanza pubblica pongano all'operato dell'ente locale. Tra le tante pronunce la Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 1139 del 2009
- i **canoni di leasing immobiliare in costruendo possono essere considerati come spesa di investimento**, laddove sia prevista la facoltà di riscatto e questa venga successivamente esercitata;
- la **quota interessi** di un'operazione di leasing finanziario in costruendo va ad **incidere sul limite di indebitamento** stabilito dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000.

Leasing in costruendo

Modalità di contabilizzazione

La Corte dei Conti Sezioni Riunite di Controllo con parere 49/2011 ha precisato le soluzioni percorribili sono quelle riconducibili al:

1. **metodo finanziario** che evidenzia le ragioni economico-finanziarie dell'operazione;
2. **metodo patrimoniale** che privilegia gli aspetti giuridici del contratto.

La CdC ritiene che il METODO FINANZIARIO sia maggiormente compatibile con le norme volte ad assicurare il rispetto dei vincoli comunitari all'indebitamento delle pubbliche amministrazioni derivanti dal Patto di stabilità e declinati nella normativa nazionale.

Leasing in costruendo

METODO FINANZIARIO

L'ente pubblico utilizzatore contabilizza:

- ❖ il valore del bene nel **Titolo V**, fra le "entrate da assunzione di prestiti"
- ❖ contestualmente iscrive la spesa impegnata per il pagamento dei canoni
 - ❖ al Titolo III, rubricato "spese per rimborso prestiti", relativamente alla quota di capitale rimborsata,
 - ❖ al Titolo I quale onere finanziario per spese correnti, in relazione alla quota d'interessi (art. 165 TUEL).

Leasing in costruendo

METODO PATRIMONIALE


il bene deve essere iscritto nel conto patrimoniale dell'ente pubblico solo al momento dell'avvenuto riscatto, nella considerazione che i rischi del contratto gravano sulla società costruttrice dell'opera.

Partnerariato Pubblico Privato

Partnerariato Pubblico Privato

L'15-ter dell'art. 3 del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che *“alle operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat”*.

In materia di disavanzo e debito pubblico, la spesa inerente la costruzione di opere pubbliche **non grava sul bilancio dell'ente** a condizione che **il rischio** concernente la costruzione dell'opera ricada sul soggetto realizzatore.



Come qualificare il rischio?

determinazione Eurostat in data 11 febbraio 2004

Partnerariato Pubblico Privato

determinazione Eurostat in data 11 febbraio 2004

Per potersi ritenere che l'intervento realizzato sia considerabile quale partenariato pubblico-privato almeno due dei tre RISCHI devono pienamente sussistere in modo sostanziale e non solo formale a carico del privato.

- per **rischio di costruzione** si intende oltre a quello che di regola sopporta l'appaltatore/concessionario in ordine al rispetto dei tempi, dei costi e della qualità pattuiti, anche il fatto che l'esecutore venga pagato subordinatamente alla reale ed effettiva realizzazione dell'opera.
- per **rischio di domanda** si intende il tipico rischio riferito all'utilizzo dell'opera (o del servizio connesso) da parte dell'utenza finale.
- per **rischio di disponibilità**, infine, si intende il fatto che il realizzatore deve mettere a disposizione degli utilizzatori finali l'infrastruttura e il committente corrisponderà un canone destinato a remunerare, oltre alla disponibilità del servizio, anche (in tutto o in parte) il costo di realizzazione dell'opera.

Partnerariato Pubblico Privato

determinazione Eurostat in data 11 febbraio 2004

Se l'operazione non rispetta i criteri indicati sopra non può essere considerata quale partenariato pubblico-privato e dovendo essere inserita nel calcolo del disavanzo e del debito nazionale, analogamente **deve essere qualificata come operazione di indebitamento dell'ente territoriale.**

L'assunzione dell'obbligo di pagamento del canone, ove non sussistano i requisiti indicati sopra per il riconoscimento di operazione di partenariato pubblico-privato, **rientra a pieno titolo nella nozione di indebitamento.**

LA SPESA DEL BILANCIO 2012

IL PUNTO SULLA SPESA DI PERSONALE E SULLE ASSUNZIONI

Lo stato dell'arte delle **ASSUNZIONI** negli **ENTI LOCALI**



Enti soggetti al PdS

Devono rispettare

- 1) Patto di stabilità**
- 2) Limite imposto dal c. 557**
- 3) Limite art. 14 DL78/2010**



Enti NO soggetti al PdS

Devono rispettare

- 1) Limite imposto dal c. 562**
- 2) Limite art. 14 DL 78/2010**

Si ricorda che dal 2013 anche i comuni con popolazione compresa tra 1000 e 5000 abitanti sono soggetti al Patto di stabilità

Lo stato dell'arte delle ASSUNZIONI negli ENTI LOCALI



Enti soggetti al PdS

Assunzioni possibili

40% della riduzione della spesa di personale dell'anno precedente

SSRR di contr CdC del n. 46/2011

Nel vincolo sono comprese anche le assunzioni flessibili, tranne quelle motivate dalla esigenza di garantire servizi indispensabili ed infungibili e/o somme urgenze

Enti NO soggetti al PdS

Assunzioni possibili

Nei limiti dei cessati dell'anno precedente

SSRR di controllo CdC del n. 52/2010

le cessazioni non coperte negli anni dal 2006 in poi possono essere rimpiazzate con nuove assunzioni a tempo indeterminato, sempre nel rispetto dei vincoli di carattere generale

calcolo della spesa per il personale cessato

Ai fini del calcolo dei risparmi di spesa la Funzione Pubblica, con la nota circolare n. 46078 del 18 ottobre 2010 ha precisato che:

1. le cessazioni debbano essere calcolate sempre con riferimento al **periodo annuale** (12 mesi) a prescindere dalla data di cessazione dal servizio;
2. tanto sui risparmi quanto sui costi gli importi vanno calcolati **al lordo degli oneri riflessi**;
3. nell'ambito delle cessazioni **non** vanno conteggiate le **mobilità** verso enti o amministrazioni sottoposte ad un regime assunzionale vincolato, mentre possono essere considerate quelle verso amministrazioni che non hanno vincoli assunzionali (si veda anche Delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 21/2009).
4. Sono da considerare **nuove assunzioni**:
 1. i trattenimenti in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 (art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010);
 2. **il passaggio da tempo parziale a tempo pieno** (Sez. Regionale Controllo Piemonte Corte dei Conti n. 28/2008 e Lombardia 226/2011).
5. **Non sono da considerare assunzioni** in quanto costituiscono una mera modificazione del rapporto di **lavoro le progressioni verticali** (sentenza n. 647/2011 del TAR Sicilia).

Lo stato dell'arte delle **ASSUNZIONI** negli **ENTI LOCALI**

Cosa considerare assunzioni

1. tempo indeterminato,
2. tempo determinato,
3. i ricorsi agli art. 110 (dirigenti, responsabili e alte professionalità)
4. 90 (uffici di staff degli organi politici);
5. le stabilizzazioni
6. Trasformazione part time tempo pieno
7. Progressioni verticali
8. Mobilità volontaria (SSRR CdC 59/2010)

La riduzione della SPESA DI PERSONALE c. 557

DI 78/2010 ART. 14

Riscritto il co 557 art.1 L 296/2006

Con l'introduzione di norme di principio

557 bis (nuovo con abrogazione art 76 c.1 112/2008

Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
- per la somministrazione di lavoro,
- per il personale di cui all'articolo 110,
- nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557 ter introduce di un sistema sanzionatorio

La spesa di personale definizione

Definizione di spesa di personale

VEDERE Circ. RGS 9/2006

+ Retribuzioni lorde
+ Segretario ente
+ Cococo
+ lavoro interinale
+ convenzioni
+ Isu
+ oneri riflessi
+ irap
+ assegni
+ buoni pasto
+ equo indennizzo
+ rimborso personale
comandato

+ art. 110 tuel
+ art. 90 tuel
- Rinnovi contrattuali dopo il 2004
- Categorie protette
- CFL prorogati
- rimborso personale in comando
- personale a carico UE (solo ?)
- Straord elettorale + oneri
- Personale transf. Regioni funz del
- Assunzioni vigili stagionali

Lo stato dell'arte delle ASSUNZIONI negli ENTI LOCALI

LA SPESA DI PERSONALE

Sono escluse dalla spesa ex c. 557 e 562

- le spese per i diritti di rogito
- le spese per incentivi all'accertamento ICI
(deliberazione n. 16/SEZAUT/2009)
- gli oneri per assunzioni flessibili di vigili finanziate proventi delle sanzioni
(indicazioni del Ministero dell'Interno e di sezioni regionali di controllo della
Corte dei Conti)
- le spese per il personale straordinario assunto a tempo determinato retribuito
dal comune con finanziamento trasferito dalla locale Azienda USL (Sezione
Autonomie n. 5/SEZAUT/ 2010)
- spese per il personale trasferito dalla Regione per funzioni delegate
(deliberazione n. 9/SEZAUT/2010)

Tetto di spesa per Assunzioni

Art 14 comma 9 D.L. 78/2010

- È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente».

Il comma 103 dell'art. 4 L. 183/2011 (legge di stabilità) precisa **assunzioni a tempo indeterminato**

spesa personale delle società

(DL 98/2011 art. 20 c. 9) 208

Nella spesa del personale sono comprese “**le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo**”

1. che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara (cd in house),
2. ovvero che svolgono **funzioni** volte a soddisfare **esigenze di interesse generale** aventi carattere non industriale, né commerciale,
3. ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari”.

spesa personale delle società

(DL 98/2011 art. 20 c. 9)

209

La sezione autonomie della Corte dei Conti, con il **parere n. 14 del 28 dicembre 2011**, ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di calcolo .

La questione è stata esaminata dalla **sezione autonomie** per offrire una **lettura unitaria**, su cui le singole sezioni regionali di controllo della magistratura contabile potranno svolgere tutti gli approfondimenti necessari.

Se dovessero invece manifestarsi dei **contrast interpretativi**, la questione sarebbe devoluta alle **sezioni riunite di controllo**, per dare una risposta unitaria e vincolante

spesa personale delle società

(DL 98/2011 art. 20 c. 9)

210

AMBITO SOGETTIVO

- SOCIETA' titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara (cd in house nda),
- SOCIETA' che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale,
- SOCIETA' che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

LE ULTIME DUE DEFINIZIONI NON SONO CHIARE

La norma sembra circoscrivere le società che possono essere definite come un "prolungamento" operativo dell'ente locale e che non hanno una giustificazione di "mercato"

spesa personale delle società

(DL 98/2011 art. 20 c. 9)

211

AMBITO SOGETTIVO

CdC 14/2011: Sono interessate le seguenti società:

- ❑ partecipate in modo totalitario da un ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente, tenuto conto del concetto univocamente accolto di **società in house**, come società che vive prevalentemente di risorse provenienti dall'ente locale (o da più enti locali), caratterizzata da un **valore della produzione costituito per non meno dell'80%** da corrispettivi dell'ente proprietario;
- ❑ ovvero che presentano le caratteristiche di cui **all'articolo 2359**, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile, purchè affidatarie dirette di servizi pubblici locali".(controllate)

spesa personale delle società

(DL 98/2011 art. 20 c. 9)

212

MODALITA' DI CALCOLO

1) Occorre chiarire la nozione di spesa del personale nelle società

Il parere CDC 14/2011

riferimento al dato ufficiale ricompreso nel conto economico della società stessa, senza alcuna detrazione a titolo di accantonamenti o fondi diversi".

Il parere chiarisce che va individuato nei corrispettivi "a carico dell'ente, desumibili dai questionari delle Linee guida, lo strumento che consente di attribuire al medesimo le spese di personale della società che possono essere associati alla prestazione dei servizi erogati a fronte di quel corrispettivo.

Nel caso in cui la società partecipata percepisca, in luogo dei corrispettivi, ricavi derivanti da tariffa, è possibile utilizzare tali ricavi, associati agli utenti di ciascun ente proprietario, da sommare ad eventuali corrispettivi, se presenti".

spesa personale delle società

(DL 98/2011 art. 20 c. 9)

213

MODALITA' DI CALCOLO

2) Si devono dettare specifiche disposizioni nel caso di società partecipate da più amministrazioni locali e/o di società miste

Il parere CDC 14/2011

il valore della produzione della società / spese totali del personale della stessa = il corrispettivo / quota del costo di personale attribuibile all'ente, che è l'incognita da calcolare

**I NUOVI VINCOLI ASSUNZIONALI
DISCIPLINATI DALL'ARTICOLO 16 COMMA
8 DEL D.L. 95/2012.**

Nuovi vincoli assunzionali

(DL 95/2012 art. 16 c. 8)

215

Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del D.L. 112/2008 conv. con L.133/2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 ???????? d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **saranno stabiliti i parametri di virtuosità** per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del **rapporto tra dipendenti e popolazione residente**.

A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società


A decorrere dalla data di efficacia del decreto:

1. gli enti che risultino collocati ad un livello **superiore del 20 per cento rispetto alla media** non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo;
2. gli enti che risultino collocati ad un **livello superiore del 40 per cento** rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti del D.L. 95/2012.

Procedure per i soprannumerari (DL 95/2012 art. 16 c. 8)

216

Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero



PROCEDURE DI MOBILITA'
Art. 2 comma 11 e seguenti D.L. 95/2012

LE ASSUNZIONI FLESSIBILI

Le assunzioni flessibili

Resta vigente la normativa passata

- - art 36 del D.Lgs. n. 165/2001
- - D.Lgs. n. 368/2001

Le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili sono :

1. contratti di lavoro a tempo determinato,
2. contratti di formazione e lavoro
3. contratti di somministrazione
4. lavoro accessorio (art. 17, comma 26, del D.L. 78/2009) con il pagamento tramite "buoni di lavoro" (voucher) **rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavoro di emergenza o di solidarietà (calamità naturali, terremoti, ecc.)**
con l'art. 2, commi 148 e 149, della legge 191/2009 anche per lavori di **giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti**

Le assunzioni flessibili

La durata delle assunzioni flessibili deve essere fissata in relazione alle motivazioni per le quali si ricorre a questo istituto.

La proroga può essere utilizzata solamente per una volta e, in questo caso, la somma della durata del periodo iniziale e quella della proroga non deve superare i tre anni.

Il rinnovo è consentito a condizione che vi sia una interruzione di almeno dieci giorni nel caso di rapporto di durata inferiore a sei mesi e di almeno venti giorni in caso di durata maggiore

Il superamento del tetto è consentito solo se ammesso dai contratti decentrati e con una intesa confermata dinanzi agli uffici del lavoro.

Le assunzioni flessibili

Abrogato il divieto dell'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali di natura flessibile per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. (art. 17, comma 26, del D.L. 78/2009)

Al fine di evitare abusi nell'utilizzo di lavoro flessibile, che entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva ministeriale, gli enti redigano un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non potrà essere erogata la retribuzione di risultato.

Nell'ambito del suddetto rapporto informativo dovranno pure essere comunicate le informazioni riguardanti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili come già previsto **art 49, comma 4 D.L. 112/2008**

Limite al personale flessibile

Art. 4 c. 103 Legge stabilità 2012

- A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, possono avvalersi di personale
 - a tempo determinato
 - o con convenzioni
 - ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta 2009.

Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta 2009

Le disposizioni di cui al presente **comma costituiscono principi generali** ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, **gli enti locali** e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Gli enti dovranno declinare detto principio

Le norme riguardanti gli incarichi esterni

Incarichi esterni (Limite di spesa)

L'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010

Dal 2011 riduzione dell'80% rispetto a quanto impegnato (parere Corte conti sezioni riunite n. 7/2011) nel 2009 le spese per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.

La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Secondo la Corte dei conti della Lombardia (par. n. 111/2011) sono da ricomprendersi anche le spese per gli addetti stampa.

Le sezioni riunite della Corte dei conti (del. 50/2011) confermano l'inclusione nella stretta anche le consulenze altamente specialistiche che esulano dalle competenze delle professionalità interne alle amministrazioni (art. 110, comma 6 del TUEL)

Sono esclusi gli incarichi di studio e consulenza connessi a processi di privatizzazione ed alla regolamentazione del settore finanziario.

Incarichi esterni

Il D. L. 112/2008 ha modificato le disposizioni contenute nei commi da 54 a 57 dell'articolo 3 L. 244/2007 migliorando

- I concetti di incarico definendone i confini
- L'attività di programmazione dei Consigli con riferimento a
 - Approvazione del regolamento
 - Approvazione del programma

Requisiti per il conferimento incarichi

Responsabilità

Incarichi esterni (definizione)

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con **contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa**, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione **anche** universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
...

Tipologia

tutti “ incarichi di collaborazione autonoma” cioè “indipendentemente dall’oggetto” o dalla “tipologia della prestazione”,

Specializzazione

Gli Enti valuteranno caso per caso in relazione alla tipologia di incarico da affidare il tipo di formazione adeguata da richiedere, ferma restando l’assoluta inderogabilità del requisito della particolarità della specializzazione medesima.

Incarichi esterni (definizione)

Specializzazione

Gli Enti valuteranno caso per caso in relazione alla tipologia di incarico da affidare il tipo di formazione adeguata da richiedere, ferma restando l’assoluta inderogabilità del requisito della particolarità della specializzazione medesima.

L’art.22, comma 2, della legge 69/2009

Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione **non più di contratti d’opera**, ma di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte

- da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali

-o **dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276**, e successive modificazioni ,

-ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Incarichi esterni

Articolo 46 L. 133/2008 Modifica co 6 art. 7 D. Lgs. 165/2001

presupposti di legittimità:

- a) l'**oggetto della prestazione** deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'**impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili** al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di **natura temporanea e altamente qualificata**;
- d) devono essere preventivamente **determinati durata, luogo, oggetto e compenso** della collaborazione.

Incarichi esterni (programmazione)

Comma 55

Gli enti locali possono stipulare contratti di **collaborazione autonoma**, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel **programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**.



Anche le Cococo sono da comprendere

Comma 56

Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformita' a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalita' per l'affidamento di incarichi di **collaborazione autonoma**, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.



Eliminato il limite massimo per incarichi in regolamento

Incarichi esterni (programmazione)

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo



Allegato al bilancio

Indicazione nella RPP

Adozione di delibera consiliare ad hoc

Incarichi esterni (la procedura da seguire)/1

1. approvare un programma,annuale o pluriennale, da parte del Consiglio comunale, in cui siano indicati i settori, le aree e le attività
2. aggiornare da parte della Giunta il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, fissando i limiti, i criteri, le modalità,
 - affidare l'incarico ad un soggetto di particolare e comprovata specializzazione universitaria,
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati,
 - deve essere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno,
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata,
 - devono essere preventivamente determinati durata,luogo,oggetto e compenso della collaborazione;

Incarichi esterni (la procedura da seguire)/2

Segue...

3. inviare l'estratto del Regolamento sugli uffici e servizi, così aggiornato, entro trenta giorni dall'adozione, alla Sezione regionale della Corte dei Conti;
4. pubblicare i contratti di consulenza stipulati sul sito web dell'Ente, indicando:
 - nominativo del consulente,
 - oggetto dell'incarico e relativo compenso (efficacia dei contratti si produce a seguito della pubblicazione di tali indicazioni);
5. pubblicare sul sito web dell'Ente l'atto di affidamento dell'incarico di consulenza, con indicate tutte le caratteristiche e l'ammontare erogato.
6. Pubblicare i provvedimenti di pagamento

Incarichi esterni (responsabilità)

“La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.

Nella ipotesi in cui l'incarico di collaborazione dovesse in effetti sottendere un sostanziale rapporto di lavoro subordinato, si potrebbe dare ingresso all'ulteriore e distinto profilo di responsabilità civile nei confronti del prestatore d'opera di cui all'art. 2126 cod. civ. .

Alla Corte dei conti è demandato un controllo di regolarità e la trasmissione dei regolamenti deve, pertanto, ritenersi strumentale al loro esame e ad una eventuale pronuncia della Sezione regionale di controllo.

La Sezione regionale di controllo ha il potere di sindacare i I regolamento, trattandosi di un atto che, pur di carattere normativo, assume, siccome valenza ed incidenza finanziari a strutturale e funzionale per l'ente, tale da poterne condizionare l'intera operatività .

L'obbligo di trasmissione vige anche per i Comuni con pop. inferiore ai 5000 abitanti .

Incarichi esterni (esclusioni / 1)

ESCLUSIONI

1) gli incarichi che si esauriscono in una sola prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", se retribuite con compensi di modica entità (ovviamente al di sotto della soglia dei 5.000 euro) quali ad esempio

-la partecipazione a convegni e seminari,

-la singola docenza,

-la traduzione di pubblicazioni ecc., **Funzione pubblica con la circolare n. 2/2008**

2) Il mandato di difesa e patrocinio legale non rientra tra gli incarichi di consulenza (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna parere n. 48/2008)

3) i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (art. 7, comma 6 quater, del Dlgs. 165/2001).

Incarichi esterni (sanzioni)

Fatto sanzionabile	sanzione	Rif normativo
Affidamento incarico in violazione disposizioni regolamentari	Illecito disciplinare + responsabilità erariale del dirigente	Art. 3 co 56 finanziaria 2008
Omessa pubblicazione sito web	Illecito disciplinare + responsabilità erariale del dirigente	Art. 1 c. 127 L. 662/96 come modif co54 art. 3 finanz 2008
Affidamento cococo per attività ordinarie	responsabilità erariale del dirigente	Art. 7 c. 6 D. Lgs. 165/2001

Altre norme riguardanti il personale

Trattamento economico

Riferimento: **Art. 9 c.1 D.L. 78/2010** in base alla quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici non deve superare nel corso del triennio 2011/2013 quello "ordinariamente spettante nell'anno 2010".

circolare del Ministro dell'Economia n.12/2011, interpreta che il riferimento deve andare esclusivamente al trattamento economico fondamentale ed a quelle voci dell'accessorio che hanno una natura vincolata, quali la indennità di comparto (o di amministrazione nello Stato) e la indennità di posizione per dirigenti e per titolari di posizione organizzativa

Le **progressioni di carriera** comunque denominate ed i passaggi tra le aree che avvenissero nel corso del triennio, hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici (comma 21 D.L. 78/2010), comprese le progressioni orizzontali (**parere n. 69/2011 Corte conti Lombardia**).

Non sono da ricomprendere l'acquisizione della categoria superiore conseguente alla partecipazione a concorso pubblico

Fondo risorse decentrate

Art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 **dal 1.1.2011 al 31.12.2013**, Il Fondo non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio.

Circolare 12/2011 della RGS fanno riferimento al valore medio dei dipendenti presenti in servizio calcolato come semisomma dei presenti il primo e l'ultimo giorno dell'anno.

Tra le cessazioni sono da considerarsi anche le mobilità in uscita se non sostituite entro l'anno finanziario (**parere n. 498/2011 della Sez Reg Contr CdC Lombardia**).

Sono **escluse** le somme relative alle progettazioni interne e all'avvocatura. Sono **incluse** le somme correlate al recupero dei tributi comunali (Ici in particolare) e le sponsorizzazioni nonché i progetti finanziati con il 50% delle sanzioni per violazione al codice della strada (par. CdC Sez Riu. del n. 51 del 4.10.2011 e n. 5/2011 Corte Conti Piemonte).

Sono esclusi i compensi per censimento Istat (CdC Lombardia (par. n. 550/2011). Di diverso avviso la corte dei conti Toscana (par. n. 291/2011)

La Corte dei conti, sez. controllo Puglia, con parere 21-7-2011, n. 58 ritiene che le economie di gestione derivanti dall'anno precedente non si computano nel calcolo del tetto massimo del fondo delle risorse decentrate.

Taglio degli stipendi

L'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010 prevede

che dal **1.1.2011 e fino al 31.12.2013** i trattamenti economici complessivi dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, superiori a **90.000** euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente tale importo, fermo restando che il trattamento economico non può andare, comunque, al di sotto di tale importo. La parte eccedente i **150.000** euro è soggetta ad un'ulteriore riduzione del 10%. Tali riduzioni non rilevano ai fini previdenziali.

Sono esclusi dai tagli i diritti di rogito, i compensi per le progettazioni interne e gli incentivi per il recupero dell'evasione Ici in quanto non considerati agli effetti del computo delle spese di personale.

par. n. 259/2011 Sez R contr Veneto

Detta posizione è confermata dall'art. 2 comma 1, del D.L. 138/2011

Indennità di buonuscita

L'art.12, comma 7 , del D.L. 78/2010 prevede che dell'indennità di buonuscita, dell'indennità di premio di servizio o trattamento di fine servizio è effettuato:

1. in unica soluzione se l'importo, al lordo delle ritenute erariali, è< 90.000 euro;
2. in due importi annuali se l'importo è compresi tra 90 a 150 mila euro
3. in tre importi annuali se l'importo al lordo delle ritenute erariali, è superiore a 150.000 euro;

L'art. 1, comma 22, del D.L. 138/2011 dispone

dal 13.8.2011 i TFS vengono rinviati di 24 mesi in caso di pensionamento di anzianità,

il rinvio resta di sei mesi nel caso di uscita per raggiungimento dei limiti di età o di servizio

Indennità di buonuscita

L'art.12, comma 7 , del D.L. 78/2010 prevede che dell'indennità di buonuscita, dell'indennità di premio di servizio o trattamento di fine servizio è effettuato:

1. in unica soluzione se l'importo, al lordo delle ritenute erariali, è< 90.000 euro;
2. in due importi annuali se l'importo è compresi tra 90 a 150 mila euro
3. in tre importi annuali se l'importo al lordo delle ritenute erariali, è superiore a 150.000 euro;

L'art. 1, comma 22, del D.L. 138/2011 dispone

dal 13.8.2011 i TFS vengono rinviati di 24 mesi in caso di pensionamento di anzianità,

il rinvio resta di sei mesi nel caso di uscita per raggiungimento dei limiti di età o di servizio

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ASPETTI ORDINAMENTALI

241

Modifiche ordinamentali

Numero consiglieri

L'art 2 della legge 191/2009 e succ modif. disponeva che con il rinnovo dei rispettivi consigli:

1. a partire dal 2010 assessori in misura non superiore ad un quarto del numero dei consiglieri del Comune e della Provincia, sulla base del numero dei consiglieri che rimane immutato, con arrotondamento, in entrambi i casi, all'unità superiore; ai fini del calcolo del 25% **sono computati** il Sindaco ed il Presidente della Provincia
1. a partire dal 2011 riduzione numero dei consiglieri comunali; **non sono computati** il Sindaco ed il Presidente della Provincia

L'art. 15, comma 5, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone che, a partire dal primo rinnovo nelle Province il numero dei consiglieri e degli assessori previsto dalla legge vigente attualmente, è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore.

242

Riduzione consiglieri assessori comunali (DL 138/2011) art. 16

Comuni per fasce demografiche	N. assessori dopo legge 191/2009	N. assessori dopo D.L. 138/2011
> 1.000.000 abitanti	12	12
Da 500.001 a 1.000.000	11	11
Da 250.001 a 500.000	10	10
Da 100.001 a 250.000 + capoluoghi	9	9
Da 30.001 a 100.000	7	7
Da 10.001 a 30.000	5	5
Da 3.001 a 10.000 (1)	4	-
Fino a 3.000 (1)	3	-
Da 5.001 a 10.000 (2)	-	4
Da 3.001 a 5.000 (2)	-	Da 4 a 3
Da 1.001 a 3.000 (2)	3	Da 3 a 2
Fino a 1.000 (2)		Si fa riferimento alla Giunta delle unioni

Riduzione consiglieri assessori comunali (DL 138/2011) art. 16

Comuni per fasce demografiche	N. consiglieri (escluso il sindaco) dopo legge 191/2009	N. consiglieri (escluso il sindaco) dopo D.L. 138/2011
> 1.000.000 abitanti	Da 60 a 48	48
Da 500.001 a 1.000.000	Da 50 a 40	40
Da 250.001 a 500.000	Da 46 a 36	36
Da 100.001 a 250.000 + capoluoghi	Da 40 a 32	32
Da 30.001 a 100.000	Da 30 a 24	24
Da 10.001 a 30.000	Da 20 a 16	16
Da 3.001 a 10.000 (1)	Da 16 a 12	-
Fino a 3.000 (1)	Da 12 a 9	-
Da 5.001 a 10.000 (2)	-	Da 12 a 10
Da 3.001 a 5.000 (2)	-	Da 12 a 7
Da 1.001 a 3.000 (2)	-	Da 9 a 6
Fino a 1.000 (2)	-	6

Ulteriori disposizioni riguardanti gli amministratori vigenti (L'art. 2 della legge 244/2007 con i commi da 23 a 27)

la possibilità di essere collocati in aspettativa:

1. è limitata ai sindaci, ai presidenti delle province, ai presidenti dei consigli comunali e provinciali, ai presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, ed ai membri delle giunte di comuni e province;
per questi l'amministrazione presso la quale svolgono le loro funzioni ha l'obbligo di versare i contributi previdenziali calcolati sulla retribuzione virtuale spettante all'amministratore se non avesse usufruito dell'aspettativa. Fanno eccezione gli assessori di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e i presidenti di consiglio di Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per i quali i contributi devono essere versati dall'amministrazione che ha concesso l'aspettativa;
1. i consiglieri comunali e provinciali, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86 del Dlgs. 267/2000;
i contributi previdenziali sia per la quota a carico dell'ente che per la quota a carico del dipendente, pur essendo a loro carico devono essere versati dall'ente presso il quale hanno assunto la carica.
3. è esclusa per i membri delle giunte metropolitane e gli assessori delle comunità montane.

245

Ulteriori disposizioni riguardanti gli amministratori vigenti (L'art. 5 commi vari del D.L. 78/2010)

- titolari delle cariche elettive (parlamentari, amministratori locali), a cui venga conferito lo svolgimento di qualsiasi incarico inclusa la partecipazione a qualsiasi tipo di organi collegiali, spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute ed eventualmente gettoni di presenza di importo non superiore a 30 euro per seduta. (**comma 5**)
- (**comma 6**) modifica il comma 2 dell'art. 82 del TUEL - il gettone di presenza dei consiglieri comunali e provinciali percepito per la partecipazione a consigli e commissioni che sarà determinato con apposito Decreto non può superare complessivamente, nell'ambito di un mese, il quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente della Provincia.

Detta norma deve essere letta con l'art. 1 del D.L. 98/2011.

246

Ulteriori disposizioni riguardanti gli amministratori vigenti (L'art. 5 commi vari del D.L. 78/2010)

1. **NO** indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione di quelli delle città metropolitane (comma 6)
1. **No** retribuzione, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma possano essere percepiti dagli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche (comma 8)
1. i parlamentari nazionali ed europei che ricoprono cariche negli enti locali, non possono percepire, qualsiasi emolumento comunque denominato

l'art. 13, comma 3, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dichiara incompatibile a partire dalle prossime elezioni, la carica di parlamentare con quella di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

- **No** compenso ed indennità di missione per la partecipazione degli amministratori ad organi o commissioni comunque denominate rientranti nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche (comma 8)

247

Ulteriori disposizioni riguardanti gli amministratori vigenti (L'art. 5 commi vari del D.L. 78/2010)

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute (comma 9)

Con decreto ministeriale del 4.8.2011 (G.U. n. 256 del 3.11.2011) è stata precisata la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

L'art. 77 bis comma 13, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, dispone che il rimborso chilometrico per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina.

Secondo il Ministero dell'interno (parere 15900/TU/00/82-84) la norma, che entra in vigore in via immediata, non riguarda i membri della Giunta.

8. Divieto di cumulo di più indennità (comma 11)

248

Ulteriori disposizioni riguardanti gli amministratori vigenti (L'art. 16 commi vari del D.L. 138/2011)

L'art. 16, commi 19, 20 e 21, del D.L. 138/2011 convertiti nella legge 148/2011 dispongono che nei Comuni fino a 15.000 abitanti:

- le sedute del Consiglio e della Giunta si tengano preferibilmente in un arco di tempo non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti;
- i componenti del Consiglio hanno diritto di assentarsi dal loro lavoro per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.

249

Indennità e gettoni degli amministratori

La determinazione dell'indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori delle Regioni e degli Enti locali è contenuta nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119

L'art. 1, comma 54, legge 23/12/2005 n. 266, finanziaria 2006 ha disposto che “*Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 gli indicati emolumenti*”.

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la delibera n. 1 del 12 gennaio 2012 intervengono precisando il taglio operato può ritenersi strutturale, avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006;

250

Le spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza

(DL 138/2011 art 16 c 12)

Le spese di rappresentanza sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'*articolo 227 del Testo unico degli enti locali di cui al 18 agosto 2000, n. 267*.

Tale prospetto

- è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti
- ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale.

Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

Le spese di rappresentanza

(DL 138/2011 art 16 c 12)

- Si ricorda che anche per l'anno 2012 si applicano le disposizioni DL78/2010
- A decorrere dall'anno 2011 non possono effettuare **spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza**, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.
- Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo.

253

Le spese di rappresentanza

(DL 138/2011 art 16 c 12)

- **SPESE DI RAPPRESENTANZA**
- Per la Corte dei Conti possono essere disposte solo se assolvono ad una funzione di rappresentatività dell'ente locale e sono fondate sull'obiettiva esigenza dell'Ente di manifestarsi all'esterno e di mantenere e accrescere il ruolo, il prestigio e l'interesse di ambienti e soggetti qualificati, per gli innegabili vantaggi che derivano in favore della collettività, (Corte dei Conti - Sez. giurisdizionale Regione Emilia-Romagna - Sentenza 5 giugno 1997, n. 326/EL) ed ancora, perseguendo fini istituzionali attraverso l'intrattenimento di pubbliche relazioni (Corte dei Conti , Sezione Lazio, 7/6/2005 n. 1377).

254

Le spese di rappresentanza

(DL 138/2011 art 16 c 12)

- **SPESE DI RAPPRESENTANZA** necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:
 - 1) la stretta **correlazione con le finalità istituzionali** dell'ente (art.1, comma 10, legge n.266/05);
 - 2) necessità della Pubblica amministrazione a una **proiezione esterna** ovvero a intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, **diretta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell' Ente**, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali;
 - 3) **previsione della spesa** in uno specifico stanziamento di bilancio;
 - 4) eventuale determinazione delle fattispecie ammissibili da prevedere in regolamenti o atti amministrativi a valenza regolamentare (ad esempio "linee guida" predisposte dall'organo esecutivo).

23 febbraio 2010 - Sezione regionale di controllo per il Piemonte - Delibera n. 13/2010

255

Le spese di rappresentanza

(DL 138/2011 art 16 c 12)

256

Le spese di rappresentanza sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'*articolo 227 del Testo unico degli enti locali di cui al 18 agosto 2000, n. 267.*

Tale prospetto

- è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti
- ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale.

Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

DECRETO 23 gennaio 2012 Adozione dello schema del prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali.

La riduzione dei costi della gestione

Partecipazione ad organi collegiali

L'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010

la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica .

Sono consentiti esclusivamente i rimborsi spese, se previsti da norme vigenti e, sempre qualora siano già previsti, i gettoni di presenza comunque in misura non superiore a 30 euro per seduta.

Rientrano nella riduzione anche le Istituzioni e, conseguentemente, anche le Aziende speciali ([par. 1065/2010 sezione regionale di controllo Corte dei Conti Lombardia](#))

Riduzione indennità

L'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010

Riduzione automatica del 10% rispetto all'importo **risultante al 30.4.2010, delle** indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o le altre utilità comunque denominate per i componenti di organi di indirizzo, controllo e direzione, consigli di amministrazione e altri organi collegiali delle pubbliche amministrazioni

Riguarda:

l'organo di revisione (par. n. 204/2010 Cdc Toscana e par. 13/2011 CdC Lombardia),

il nucleo di valutazione (del n. 173/2011 CdC Campania)

il difensore civico (v. parere n. 90/2011 Cdc Lombardia),

il direttore generale (pareri n.315/2011 e n. 554/2011 della Corte dei Conti - Lombardia e il n.67/2011 della Cdc Toscana).

Sponsorizzazioni

L'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010

divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni

Non sono da considerare sponsorizzazioni

contributi a favore di associazioni private a sostegno di iniziative realizzate da soggetti terzi, ma rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività – parere n. 1075/2010 CdC Lombardia e parere n. 11/2011 e 28/2011 CdC Liguria)

Spese automezzi

L'art. 6, comma 14, del D.L. 78/2010

riduzione del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio, l'esercizio di autovetture e l'acquisto di buoni taxi.

riguarda tutte le spese collegate al parco autovetture sia obbligatorie che facoltative come tassa di circolazione, premio di assicurazione, manutenzione, ecc. - parere n. 1075/2010 Cdc Lombardia).

L'art. 2 del D.L. 98/2011 introduce ulteriori disposizioni per le auto blu.

Il DPCM 3.8.2011, pubblicato sulla G.U.14.9.2011, n.214 , disciplina le attività degli ee II

Formazione

L'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010

riduzione del 50% della spesa per attività di formazione rispetto a quella sostenuta nel 2009, prevedendo che gli stessi debbano svolgere tale attività tramite la Scuola Superiore della pubblica amministrazione o tramite i propri organismi di formazione.

□Secondo la Funzione Pubblica (direttiva n. 10/2010) la norma è rivolta alle amministrazione dello Stato, mentre per gli enti locali costituisce linee-guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla formazione dei pubblici dipendenti.

La spesa non è soggetta a vincoli se finanziata con contributi esterni, pubblici o privati (parere n. 55/2011 Corte dei Conti Piemonte),..

Sono esclusi gli interventi in forza di disposizione di legge (Corte dei conti per la Lombardia par. 116/2011)